

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 17 MAGGIO 2006

N. 59

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 142

Procedura di valutazione d'impatto ambientale – Revoca Determina Dirigenziale n. 434 del 24.10.05 concernente l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti speciali in località Grottelline – Comune di Spinazzola (Ba) – Proponente: TRA.DE.CO. s.r.l.

Pag. 8016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 143

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Lavori di consolidamento e regimazione idraulica “Vallone San Salvatore” – Comune di Orsara di Puglia (Fg) – Proponente: Amministrazione Comunale di Orsara di Puglia (Fg). Pag. 8017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 144

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale e valutazione d'incidenza – Realizzazione servizi in completamento ed ampliamento del villaggio turistico sito in località Torre Mattoni – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Bluserena s.p.a.

Pag. 8019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 145

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale – Impianto per motogeneratori di energia elettrica alimentati a biomassa liquide – Comune di Molfetta (Ba) - Proponente: Power Flor s.r.l.
Pag. 8021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 146

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Ampliamento capannone adibito ad autoparco – Comune di San Marzano (Ta) - Proponente Universal Service s.n.c.
Pag. 8024

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 147

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Lavori di consolidamento del versante collinare in località Grotti – Comune di Orsara di Puglia (Fg) - Proponente: Amministrazione comunale di Orsara di Puglia (Fg).
Pag. 8026

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 marzo 2006, n. 154

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Miranda Natale. Apertura cava di calcare da taglio. Località “Crosta” di Bisceglie.
Pag. 8029

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 172

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Calcestruzzi s.p.a. – Prosecuzione cava di calcare località “Vigne Nuove” di Lecce.
Pag. 8030

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 173

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Cave Foglia srl – Coltivazione, messa in sicurezza, recupero e riqualificazione cava di calcare. Località “Siponto” di Manfredonia.
Pag. 8033

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 174

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale e valutazione d'incidenza – Complesso residenziale-ricettivo-ricreativo in località Torre Mozza – Comune di Ugento (Le) -Proponente: Progetto Casa s.r.l.
Pag. 8037

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 175

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale e valutazione d'incidenza – Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale in località Marina di Lesina interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico - Proponente: Amministrazione comunale di Lesina (Fg).
Pag. 8039

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 176

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Struttura turistico-ricettiva di tipo alberghiero in località Sfinale – Comune di Peschici (Fg) – Proponente: Pineta di Paglianza s.r.l.
Pag. 8040

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 177

Riesame parere di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione villaggio turistico in località Sfinale – Comune di Peschici (Fg) – Proponente: Sig. Labombarda.
Pag. 8043

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 178

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Lavori per la sistemazione idraulica del canale La Teglia – Comune di Vieste (Fg) – Proponente: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano (Fg).
Pag. 8045

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 186

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di impianto per la produzione di biodiesel in contrada Coppa di Zecca – Comune di Corato (Ba) – Proponente: Olearia Olimpo s.r.l.
Pag. 8048

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 187

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Complesso industriale per la costruzione, riparazione e revisione aerei e componenti aeronautici con annessi magazzini ricambi e uffici (I° stralcio) – Comune di Brindisi - Proponente: International Aviation Supply.
Pag. 8054

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 188

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione e sistemazione di depositi da adibire allo stoccaggio di contenitori in vetro cavo prodotti in esistente impianto produttivo ricadente nella zona D1 (Zona per l'industria) del vigente Piano Regolatore Generale – Comune di Castellana Grotte (Ba) - Proponente: Vetrerie Meridionali s.p.a.
Pag. 8056

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 189

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Completamento della strada di scorrimento III Mediana Bis in area urbana da autostrada BA/NA a Corso Trieste – Comune di Bari - Proponente: Amministrazione comunale di Bari.
Pag. 8059

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 190

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Estrazione di materiale inerte nel Torrente Celone in località Creta Bianca – Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) - Proponente: CER.EDIL. s.n.c.

Pag. 8063

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 191

Procedura di valutazione impatto ambientale – Ditta Olivieri Enrico – Coltivazione cava di calcareniti. Località “Vicinale Canali” di Avetrana.

Pag. 8065

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 142

Procedura di valutazione d'impatto ambientale – Revoca Determina Dirigenziale n. 434 del 24.10.05 concernente l'impianto di trattamento e smaltimento rifiuti speciali in località Grottelline – Comune di Spinazzola (Ba) – Proponente: TRA.DE.CO. s.r.l.

L'anno 2006 addì 20 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- Con Determina Dirigenziale n. 434 del 24.10.05 veniva espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale, per le motivazioni e con le prescrizioni nello stesso provvedimento indicate, relativamente al progetto concernente la realizzazione di un impianto di trattamento (selezione ed inertizzazione) e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi in località Grottelline, nel comune di Spinazzola (Ba), proposto dalla TRA.DE.CO. S.r.l. - Via Del Noce, 265 Altamura - Bari -; detto parere veniva notificato alla società interessata, al comune di Spinazzola ed alla Provincia di Foggia con nota prot. n. 12903 del 10.11.2005;
- con nota acquisita al prot. n. 1016 del 31.01.2006 le Associazioni "Legambiente Naumann Altamura" ed "Altura", a seguito del l'incompletezza delle informazioni contenute nell'annuncio di avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale, pubblicate sul B.U.R.P. n. 45 del 24.03.05, chiedevano l'avvio di un procedimento amministrativo volto a verificare la carenza delle

indicazioni previste dall'art. 10 della L.R. n. 11/01 e che aveva di fatto impedito al cittadini di realizzare un'effettiva partecipazione al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, partecipazione tra l'altro prevista dall'art. 1 della L.R. sopra specificata;

- ✓ alla luce di quanto sopra esposto, si, ritiene di dover provvedere alla revoca per autotutela della Determina Dirigenziale n. 434/05 al fine di riattivare il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla Legge;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di revocare, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la Determina Dirigenziale n. 434 del 24.10.05 relativa al progetto concernente la realizzazione di un impianto di trattamento (selezione ed inertizzazione) e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi in località Grottelline, nel comune di Spinazzola (Ba), proposto dalla TRA.DE.CO. S.r.l. - Via Del Noce, 265 - Altamura - Bari;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di notificare il presente provvedimento alla Società proponente, all'amministrazione provinciale di Bari ed a quella comunale di Spinazzola, nonché alle Associazioni "Legambiente Naumanni Altamura" ed "Altura";
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 143

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Lavori di consolidamento e regimazione idraulica "Vallone San Salvatore" – Comune di Orsara di Puglia (Fg) – Proponente: Amministrazione Comunale di Orsara di Puglia (Fg).

L'anno 2006 addì 20 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12893 del 14.11.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione dei lavori di consolidamento e regimazione idraulica del Vallone San Salvatore, nel comune di Orsara di Puglia (Fg), proposti dalla stessa amministrazione comunale - Via XX Settembre - Orsara di Puglia (Fg);

- con successiva nota acquisita al prot. n. 13937 dell'01.12.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nei tempi (dal 10.10 all'08.11.05) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

La zona d'intervento è soggetta a gravi dissesti dovuti alle scadenti caratteristiche geotecniche del complesso, peggiorate dalla mancanza di regimazione delle acque superficiali a monte dell'area mentre l'abitato è percorso da un malfunzionante sistema di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche.

Gli interventi previsti consistono in:

- ⇒ realizzazione di due parati e su pali in zona Fosso del Pero, a protezione di parte della frana attiva a valle; la profondità media di infissione è di 14 m, con lunghezza di 26,00 e 56,00 m. ;
- ⇒ sistemazione idraulica del Vallone San Salvatore con tecniche di ingegneria naturalistica (briglie palificate spondali vive, messa a dimora di talee, palizzate antierosive in tondami di castagno o resinosa, fosso raccoglitore in pietre e legno);
- ⇒ realizzazione di dreni sub-orizzontali a monte del vallone;
- ⇒ realizzazione di pozzi assorbenti collegati a tubi drenanti sub-orizzontali, previa acquisizione al patrimonio comunale della zona antistante il cimitero, e costruzione della condotta di allontanamento delle acque verso il Vallone San Salvatore.

Si valuta, positivamente il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

Il progetto ricade in arca sottoposta a vincolo idrogeologico e in piccola parte a vincolo boschi del PUTT.

✓ Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera, alle seguenti condizioni:

- a fine lavori, si provveda alla risistemazione dell'area interessata dal cantiere, al fine di minimizzare lo stravolgimento dell'ecosistema e del paesaggio, con il rinverdimento mediante la piantumazione di specie autoctone e, all'occorrenza, anche con movimento di terra che ricostituisca lo stato preesistente, prima di procedere al rinverdimento;
- siano posti in essere tutti gli accorgimenti e le modalità esecutive atte a ridurre l'impatto paesaggistico degli interventi sul contesto interessato, sia in corso d'opera sia a fine lavori;
- le piste di cantiere necessarie per l'esecuzione delle opere siano tempestivamente ripristinate a fine lavori e siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra per l'esecuzione delle opere;
- la scelta delle cave di prestito e delle discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua. A tale scopo si presti particolare cura al raccordo tra la tempistica dei lavori e le caratteristiche meteorologiche dell'area;
- al fine di ridurre la movimentazione di materiale e il consumo di risorse, laddove tecnicamente possibile, si utilizzi il materiale proveniente dagli scavi per la colmatatura delle strutture di consolidamento delle sponde in erosione, come dichiarato;
- le difese spondali in progetto siano protette ed inerbite. Le specie utilizzate siano autoctone, coerenti con l'ambiente ecologico circostante, e selezionate tra quelle con le migliori caratte-

ristiche biotecniche, ovvero con un apparato radicale profondo ed esteso ed una crescita rapida nella parte aerea, per garantire nel tempo la protezione e il consolidamento della sponda;

- si faccia in modo di non compromettere in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema fluviale e di arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando contestualmente i valori paesaggistici dell'ambiente. Pertanto si presti cura alla conservazione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale e alla conservazione delle specie arboree pregiate esistenti;
- il Comune, per quanto di propria competenza, in accordo con l'Autorità di Bacino, effettui il costante monitoraggio del funzionamento delle opere realizzate;
- si ponga particolare cura nella redazione del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di garantire la durabilità e la sicurezza degli interventi a farsi.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di richiedere il progetto concernente la realizzazione dei lavori di consolidamento e regimazione idraulica del Vallone San Salvatore, nel comune di Orsara di Puglia (Fg), proposti dalla stessa amministrazione comunale - Via XX Settembre - Orsara di Puglia (Fg). escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, subordinando lo stesso all'espletamento delle procedure autorizzative da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 144

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale e valutazione d'incidenza – Realizzazione servizi in completamento ed ampliamento del villaggio turistico sito in località Torre Mattoni – Comune di Ginosa (Ta) - Proponente: Bluserena s.p.a.

L'anno 2006 addì 20 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 5520 del 28.04.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza per il progetto concernente la realizzazione di servizi in completamento del villaggio turistico sito in loc. Torre Mattoni, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dalla Bluserena S.r.l. - Viale Carlo Maresca, 1,2 - Montesilvano (Pe) -;
- con nota prot. n. 6319 del 19.05.2005 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune di Ginosa, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01 e nel contempo invitava lo stesso comune ad esprimere il parere di competenza. Con successiva nota prot. n. 11432 del 30.09.2005 sollecitava l'amministrazione comunale interessata a trasmettere l'attestazione dell'avvenuta affissione presso l'albo pretorio;
- con nota acquisita al prot. n. 1555 del 3.10.2005 il Capo Sezione Urbanistica del comune di Ginosa trasmetteva il parere favorevole con condizioni alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- con nota acquisita al prot. n. 12416 del 26.10.2005 il Dirigente UTC del comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (30.05 al 28.06.05) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., in data seduta del 2.03.2006, ha rilevato quanto segue:

L'intervento si colloca all'interno del pSIC Pinete dell'Arco Ionico, in una depressione retrodunale compresa tra la pineta litoranea e la linea ferroviaria. La forma del terreno è rettangolare ed è com-

preso tra due aree (lati NE e SW) ospitanti un villaggio turistico, mentre arriva verso, il mare sino al canale scolmatore del Lago Salinella e verso l'interno sino alla ferrovia.

La proprietà intende utilizzare detta area, per dare continuità al villaggio stesso e collocare in essa negozi, balera, teatro, piscina solarium, bar, area fitness, circolo tennis, area sportiva (1 campo di calcetto, 4 campi da tennis ed 1 polivalente), centrali tecnologiche, un'ampia zona di parcheggi.

Nell'area insistono il vincolo idrogeologico, il vincolo di salvaguardia ambientale, e quello Putt come zona umida di rilevante interesse. In merito a detti vincoli per la parte realizzata del villaggio che si trova ai lati dell'area in oggetto furono a suo tempo rilasciate dalle AA. Competenti i relativi nulla osta pur con molte restrizioni e prescrizioni. Sempre per le aree attualmente edificate fu a suo tempo rilasciata una autorizzazione da parte dell'Ufficio Ambiente (determina 264 del 2001) sulla base di uno studio di VIA relativo non all'area vasta ma solo a quella in cui sarebbe dovuto insistere l'intervento. Dalle ortofoto e dalle cartografie antecedenti il 1997 l'area in oggetto risulta essere pascolo, come viene indirettamente confermato anche dai redattori della valutazione a pag. 11 ove nel paragrafo 1.3.1 sentono l'esigenza di precisare che "Tale nulla osta di fatto assorbe e ratifica altre modifiche realizzate, quali il dissodamento".

Prima degli interventi di dissodamento, effettuati peraltro senza i previsti studi di incidenza e le relative autorizzazioni che non possono esser sanate dal nulla osta del vincolo idrogeologico, il sito ospitava quindi una vegetazione particolare che nei mesi piovosi (da fine ottobre alla metà di marzo) diventava in parte un pascolo acquitrinoso, habitat ideale come area di riproduzione, di sosta o di nutrimento per numerose specie di anfibi, rettili ed uccelli.

Gli interventi programmati prevedono, oltre che alcuni manufatti interrati relativi le centrali tecnologiche ed espressamente prescritti, sia dall'autorità forestale nel nulla osta idrogeologico, che da quelle Ambientali regionali, dei movimenti di terra per colmare la depressione e la costruzione di un sistema di drenaggio dell'intera area che non rite-

niamo compatibili sia da un punto di vista ambientale che idrogeologico con un'area protetta. Infine propongono la pulizia del canale scolmatore per portare le acque di drenaggio al Galaso.

Occorre far presente come la scarsa funzionalità del canale scolmatore sia allo stato una reale garanzia della sopravvivenza e del mantenimento dell'attuale superficie del Lago di Salinella, altrimenti destinato alla scomparsa in tempi brevissimi.

• ciò stante il Comitato Reg.le di V.I.A. ha ritenuto di esprimere parere favorevole al progetto in argomento, con le seguenti condizioni:

- ✓ Evitare che il canale scolmatore, del lago di Salinella venga riattivato a pieno regime e, comunque, si preveda l'attivazione di un sistema di controllo (chiusa o altre, strutture) che regoli il deflusso della acque, Che in ogni caso almeno il 25% dell'area, quella più vicina al canale e più depressa debba essere rinaturalizzata.
- ✓ Evitare opere di spostamento di terra (il riempimento della depressione) che sicuramente altererebbero l'assetto geomorfologico dei luoghi e forse anche quello idrogeologico e che detta area invece sia oggetto di rinaturalizzazione con la piantumazione di un boschetto igrofilo con pioppo bianco, olmi, e frassino ossifillo se acque dolci, tamerici se acque subsalse.
- ✓ Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici ed edilizi, si ritiene si possa approvare la costruzione dei manufatti previsti in progetto a condizione che tutti siano realizzati in legno naturale anche di tipo lamellare, visto che meglio si inseriscono nell'ambiente circostante. Sostanzialmente tale prescrizione si ritiene compatibile nel contesto ambientale esistente in quanto i manufatti a realizzare come sopra prescritti, non richiederebbero in tal modo opere scavo rilevanti come per le fondazioni di cemento armato e/o muratura.
- ✓ Relativamente alla parte interessata della gradinata del teatro, si prescrive che l'altezza

non debba superare i 5,00 mt. quale massima quota di calpestio, rispetto ai mt. 7,20 (6,20 calpestio e 1,00 parapetto Pieno) previsti dal progetto. Tanto è richiesto, al fine di uniformare l'altezza prescritta con quelle dei manufatti già approvati nell'area confinante. Inoltre si prescrive di evitare che il parapetto di chiusura della gradonata che attualmente in progetto risulta in c.a. pieno, debba essere realizzato con elementi leggeri in ferro e legno.

- ✓ Si prescrive la modifica della forma planimetrica della gradonata progettata ad arco di circonferenza in modo che possa apparire più conclusa e dal punto di vista volumetrico meno visibile. Si prescrive inoltre che la parte posteriore della gradonata sia oggetto di riempimento con il terreno di risulta proveniente dagli scavi delle opere da realizzare e successivamente sia colmato con terreno vegetale. Inoltre dette opere di rinaturalizzazione siano aggiunte in quota parte dell'area coincidente con la depressione, fino al raggiungimento del 25% dell'area, come indicato in precedenza, risulta destinata alla rinaturalizzazione.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si

intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 02.03.2006, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere la realizzazione di servizi in completamento del villaggio turistico sito in loc. Torre Mattoni, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dalla Bluserena S.r.l. - Viale Cailo Maresca, 12 - Montesilvano (Pe) -, escluso dalle procedure di V.I.A.:

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 145

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale – Impianto per motogeneratori di energia elettrica alimentati a biomassa liquide – Comune di Molfetta (Ba) - Proponente: Power Flor s.r.l.

L'anno 2006 addì 20 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12140 del 19.10.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto per motogeneratori di energia elettrica alimentati a biomassa liquide (oli vegetali), nel comune di Molfetta (Ba), proposta dalla Power Flor S.r.l. - Via Patrioti Molfettesi, 8 - Molfetta (Ba);
- con nota prot. n. 13217 del 17.11.2005, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato e nel contempo invitava il Comune di Molfetta a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 62013 del 07.12.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nei tempi (dal 04.11 al 05.12.2005) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001. specificando che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto. Con la stessa nota giungeva il parere favorevole dell'amministrazione comunale interessata;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

Dati di progetto:

- superficie interessata 14.500 mq di cui 2,106 mq (il 14%) occupata dai volumi tecnici necessari per un volume complessivo di 15.469 mc.;
- due motogeneratori di potenza elettrica nominale pari a 17.076 KW cadauno e un ciclo combinato a vapore di 3.929 KW per una potenza elettrica lorda complessiva di 38.081 KW (= 2 x 17.076 + 3.929);

- potenza termica complessiva 77 MW_t
- rendimento di calcolo del 49,9% (considerando i benefici della cogenerazione) per una producibilità di energia elettrica annua di 304.648 MWh/anno sulla base di un funzionamento di 8.000 h/anno;
- sono previsti, tra l'altro, due serbatoi di stoccaggio degli oli da utilizzare come combustibili della capacità di 1.500 mc cadauno alti 17 m e due camini alti 30 m per l'emissioni dei fumi.

Le emissioni in atmosfera sono costituite dai gas di scarico dei motori. A questo proposito sono trascurabili le quantità di composti di zolfo e di cloro perché gli oli vegetali sono praticamente privi di composti solforati e clorurati. Per quanto riguarda invece i livelli di emissione di ossidi di azoto e di monossido si dichiara che rispetteranno i limiti della normativa di settore. In particolare si prevede di usare un sistema di abbattimento catalitico del tipo SCR (Selective Catalytic Reduction) in cui utilizzando ammoniaca o urea a temperature di 300-450 gradi ed in presenza di opportuni catalizzatori, si trasformano gli ossidi di azoto in azoto e acqua con efficienze superiori al 90%. Per quanto riguarda il monossido di carbonio il sistema utilizzato è l'OXICAT che ossida il monossido ad anidride carbonica. Ogni modulo sarà dotato di un camino alto 30 m, tale da garantire i livelli di ricadute delle emissioni indicate dai limiti di legge.

Nella relazione presentata si ravvisa comunque l'importanza di un monitoraggio nel tempo, non solo dei fumi, ma anche di un intorno significativo dell'area nei punti di massima ricaduta al fine di verificare il mantenimento di uno standard di qualità dell'aria.

Viene trattato l'impatto acustico ritenendo di avere valori pienamente compatibili con la classe dell'area, grazie anche al potere fonoassorbente delle pareti in cemento del capannone in cui saranno installati i due motogeneratori. In ogni caso si fa riferimento al fatto che saranno effettuati controlli dopo la messa a regime. La documentazione fornita è piuttosto approfondita e completa. Il presente anche una caratterizzazione delle componenti suolo, aria, acqua, una relazione sull'impatto acustico e uno studio geologico e idrogeologico.

La posizione logistica rispetto alla rete infrastrutturale di collegamento è buona: il lotto è lambito dalla SP 55 Molfetta-Bitonto.

L'approvvigionamento idrico è stimato in circa 1 mc/h. Si dichiara di prelevare le acque da un pozzo artesiano esistente in uso all'azienda agricola. Sono stati scelti scambiatori di calore ad aria proprio per ridurre il consumo di acqua;

- Ciò stante si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:
 - sia posta la massima cura e adoperati tutti i sistemi tecnologici più moderni per garantire la sicurezza dell'impianto, in particolar modo;
 - siano predisposti i migliori sistemi di abbattimento degli inquinanti presenti nei fumi disponibili sul mercato;
 - sia garantito un efficiente sistema di monitoraggio sia della qualità dei fumi che della qualità dell'aria in un intorno significativo dell'area che tenga conto della distanza di ricaduta degli inquinanti. I dati devono essere certificati da laboratorio autorizzato e devono essere messi a disposizione delle autorità deputate a controllo (ARPA) nonché pubblicati regolarmente sottoforma di report informativi per i cittadini dei comuni di Molfetta e di Giovinazzo;
 - sia posta particolare cura alla realizzazione dei sistemi di sicurezza: in fase esecutiva occorrerà valutare la distanza dei serbatoi dal confine del lotto, nonché dalla presenza di eventuali infrastrutture sensibili (come per esempio l'autostrada, che corre a circa 500 metri di distanza, e la strada provinciale 55 Molfetta-Bitonto, che lambisce il lotto sul versante Sud-Ovest) anche al fine di una eventuale loro ricollocazione capace di garantire un maggior margine di sicurezza;
 - per quanto riguarda l'impatto acustico le previsioni rappresentate nello studio devono essere verificate a impianto realizzato e, qualora non dovessero essere rispettate, occorrerà prevedere gli opportuni provvedimenti integrativi volti a mitigare tale impatto;
 - fatto salvo il rilascio di ogni autorizzazione prevista per legge, il prelievo dell'acqua dal pozzo artesiano in uso all'azienda agricola (di proprietà del proponente) non deve e cedere in

ogni caso la portata massima emungibile autorizzata;

- siano effettivamente ripiantumati gli ulivi che sarà necessario spostare per fare spazio ai volumi tecnici che costituiscono l'impianto;
- si prevedano sistemi di contenimento dei piazzali di servizio dell'impianto che impediscano il rischio di sversamento nell'ambiente circostante di sostanze potenzialmente inquinanti.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 5, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di un impianto per motogeneratori di energia elettrica alimentati a biomassa liquide (oli vegetali), nel comune di Molfetta (Ba), proposta dalla Power Flor S.r.l. - Via Patrioti Molfettesi, 8 - Molfetta (Ba) - , escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste (emissioni in atmosfera, nulla osta delle autorità

responsabili della sicurezza al volo, ecc.) ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.);

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 146

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Ampliamento capannone adibito ad autoparco – Comune di San Marzano (Ta) - Proponente Universal Service s.n.c.

L'anno 2006 addì 20 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12971 del 14.11.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto di ampliamento di

capannone adibito ad autoparco per integrazione delle attività di raccolta e trasporto con le attività di raccolta, selezione, imballaggio e stoccaggio provvisorio consistenti nelle operazioni di messa in sicurezza di materiale proveniente dalla raccolta differenziata da avviare a recupero, nel comune di San Marzano (Ta), da parte della Universal Service S.n.c. - Via Federico II°, c.n. - S. Marzano, S.G. (Ta);

- con nota prot. n. 14086 del 02.12.2005 il Settore Ecologia invitava il Comune di San Marzano a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 13401 del 22.11.2005 il Responsabile dell'U.T.C. del comune di San Marzano trasmetteva copia della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 26.09.05 dalla quale si evinceva il parere favorevole solo per la raccolta, selezione, imballaggio e stoccaggio provvisorio consistente nelle operazioni di messa in sicurezza di materiali provenienti dalla raccolta differenziata da avviare a recupero (carta, cartone, vetro, legno senza sostanze pericolose, plastica e metallo) e contrario per il servizio di raccolta, selezione, imballaggio e stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 14500 del 13.12.2004 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, specificando che non erano pervenute osservazioni;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si è rilevato quanto segue:

Il proponente opera in concessione nell'ambito dei servizi di igiene urbana nei comuni di Lizzano, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe Sava.

In particolare presso questi comuni la Universal Service s.n.c. svolge le attività di:

- raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilati, rifiuti urbani pericolosi;

- raccolta e trasporto di frazioni di rifiuti solidi urbani raccolti in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, rifiuti cimiteriali, ecc.;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 22/97;
- attività di spezzamento manuale e meccanizzato, lavaggio strade e lavaggio cassonetti RSU stradali;
- attività in genere d'igiene urbana e, biennale quali: diserbi stradali, bonifiche, interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, ecc.

Le attività di recupero e/o di smaltimento dei rifiuti vengono assicurate mediante convenzioni in essere con impianti autorizzati.

Attualmente tutte le frazioni merceologiche rivenienti dalla raccolta differenziata sono direttamente conferite dall'Universal Service presso impianti terzi di selezione e di imballaggio e/o di recupero siti in Taranto con i conseguenti oneri economici.

Il progetto intende ampliare l'attività e il trasporto con le seguenti attività complementari:

- la selezione e/o cernita manuale e/o meccanizzata
- l'imballaggio
- lo stoccaggio provvisorio e/o la messa in riserva (punto D15 dell'allegato B e punto R13 dell'allegato C)

Gli interventi previsti dal progetto sono ubicati nell'area di proprietà dell'Universal Service dove ha sede il capannone di ricovero mezzi. L'area ha una superficie di 27.579 mq ed è interamente recintata con un muro in c.a. alto 3 m.

L'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi è previsto su una superficie di 5.000 mq all'interno dell'area su citata.

Dalla analisi della documentazione è emerso che il progetto presentato è inserito in un quadro normativo inadeguato che, tra l'altro, non tiene conto del Decreto 12 giugno 2002, n. 161 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate" G.U. 30 luglio 2002 n. 177). Tale decreto prevede all'art. 4 che:

zione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate" G.U. 30 luglio 2002 n. 177). Tale decreto prevede all'art. 4 che:

1. *La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati nell'allegato 1 è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:*

a) *la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti sono riciclati o recuperati;*

..... *omissis*

per cui per poter essere effettuata la messa in riserva indicata nella documentazione di progetto occorre anche effettuare in sito operazioni di recupero da R1 a R9 dell'allegato C al D.Lgs. n. 22/97 (e non solo operazioni R13 come indicato).

Inoltre, nella Relazione Generale - All. 1 si riportano gli elenchi dei codici CER dei rifiuti che si intende trattare e ve ne sono, evidentemente molti che non rientrano nell'allegato 1 del Decreto 12 giugno 2002, n. 161. Se ne desume che non si può utilizzare la procedura semplificata di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97, ma occorre fare riferimento a quella ordinaria di cui agli artt. 27 e 28 dello stesso decreto (come peraltro indicato nello stesso titolo del progetto).

Non potendo utilizzare le procedure semplificate viene meno la causa di esclusione prevista dall'allegato A.1.g. alla L.R. n. 11/2001 che recita testualmente:

A.1.g) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, come definiti nell'Allegato D del D.lgs 22/1997, mediante operazioni di cui all'Allegato B (a esclusione dei punti D13, D14 e D15) e all'Allegato C lettera da R1 a R9) del D.lgs 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.lgs 22/1997, ad esclusione degli

impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.lgs 22/1997, per cui l'impianto proposto risulta da assoggettare a VIA.

Si precisa, inoltre, che il comune di San Marzano di San Giuseppe ha rilasciato un parere favorevole per la sola, raccolta, selezione, imballaggio e stoccaggio provvisorio consistente nelle operazioni di messa in sicurezza di materiali provenienti dalla raccolta differenziata da avviare a recupero: cartacartone-vetro-legno senza sostanze pericolose-plastica e metallo, mentre ha espresso parere negativo per il servizio di raccolta, selezione, imballaggio e stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi.

- Tutto ciò precisato si ritiene necessario assoggettare il progetto in argomento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per approfondire gli aspetti ambientali e quelli programmatico/normativi (in particolare tutte le operazioni proposte devono essere inquadrare nell'ambito della normativa di settore vigente che va pertanto aggiornata rispetto a quella della documentazione visionata), nonché per garantire una maggiore partecipazione del pubblico.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 3/07/98;
- Vista a L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto di ampliamento di capannone adibito ad autoparco per integrazione delle attività di raccolta e trasporto con le attività di raccolta, selezione, imballaggio e stoccaggio provvisorio consistenti nelle operazioni di messa in sicurezza di materiale proveniente dalla raccolta differenziata da avviare a recupero, nel comune di San Marzano (Ta), proposto dalla Universal Service S.n.c. - Via Federico II°, c.n. - S. Marzano, S.G. (Ta), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e, che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 20 marzo 2006, n. 147

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Lavori di consolidamento del versante collinare in località Grotti – Comune di Orsara di Puglia (Fg) - Proponente: Amministrazione comunale di Orsara di Puglia (Fg).

L'anno 2006 addì 20 del mese di marzo in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 10547 del 06.09.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo", dei lavori di consolidamento del versante collinare, in loc. Grotti, nel comune di Orsara di Puglia (Fg), proposti dalla stessa amministrazione comunale - Via XX Settembre - Orsara di Puglia (Fg);
- con nota prot. n. 12646 del 04.11.2005, il Settore Ecologia invitava l'ente proponente a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dall'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, e a comunicare eventuali osservazioni in merito;
- con nota acquisita al prot. n. 13939 del 01.12.2005 veniva trasmessa l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nei tempi (dal 16.09 al 05.10.2005) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11 /2001, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

L'intervento mira al consolidamento di parte del versante su cui sorge l'abitato di Orsara di Puglia, interessato da fenomeni erosivi, dovuti all'azione dell'acqua, e di scalzamento al piede nell'alveo del canale. Si prevede di intervenire costituendo un sistema di captazione delle acque meteoriche articolato in più tronchi, che sgravi il canale Grotti dalle portate di piena coinvolgendo i canali Catello e San Rocco.

Le opere a farsi riguardano:

- ⇒ Sistemazioni idrauliche del canale afferente al Grotti, con la posa in opera di materassini Reno per una lunghezza complessiva di 300m

- ⇒ Regolarizzazione dell'alveo del canale Grotti, con l'inserimento di 10 briglie costituite da gabbioni riempiti in pietra calcarea
- ⇒ Inserimento di una gabbionata di contenimento alle pendici del canale, con sistemazione e allargamento del marciapiedi sovrastante
- ⇒ Sistemazione di alcuni muri di contenimento ammalorati, di sostegno a fabbricati e alle scale pubbliche
- ⇒ Interventi di ingegneria naturalistica con la messa a dimora di materiale vegetale composto da fascinate e specie arboree e arbustive.

Il progetto ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico e in piccola parte a vincolo boschi dei PUTT.

- Ciò stante si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:
 - ✓ siano posti in essere tutti gli accorgimenti e le modalità esecutive atte a ridurre l'impatto paesaggistico degli interventi sul contesto interessato, sia in corso d'opera sia a fine lavori;
 - ✓ le piste di cantiere necessarie per l'esecuzione delle opere siano tempestivamente ripristinate a fine lavori e siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra per l'esecuzione delle opere;
 - ✓ la scelta delle cave di prestito e delle discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 - ✓ durante la costruzione delle opere dovrà comunque essere garantito il corretto deflusso delle acque. A tale scopo si presti particolare cura al raccordo tra la tempistica dei lavori e le caratteristiche meteorologiche dell'area;

- ✓ al fine di ridurre la movimentazione di materiale e il consumo di risorse, laddove tecnicamente possibile, si utilizzi il materiale di risulta proveniente dagli scavi per la colmataura di depressioni di alveo o di sponda;
 - ✓ le specie utilizzate per l'inerbimento delle difese spondali siano autoctone, coerenti con l'ambiente ecologico circostante, e selezionate tra quelle con le migliori caratteristiche biotecniche, ovvero con un apparato radicale profondo ed esteso ed una crescita rapida nella parte aerea, per garantire nel tempo la protezione e il consolidamento della sponda;
 - ✓ si faccia in modo di non compromettere in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema fluviale e di arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando contestualmente i valori paesaggistici dell'ambiente. Pertanto si presti cura alla conservazione delle caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale e alla conservazione delle specie arboree pregiate esistenti;
 - ✓ il Comune, per quanto di propria competenza, in accordo con l'Autorità di Bacino, effettui il costante monitoraggio del funzionamento delle opere realizzate;
 - ✓ si ponga particolare cura nella redazione del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di garantire la durabilità e la sicurezza degli interventi a farsi.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro "Difesa del Suolo", dei lavori di consolidamento del versante collinare, in loc. Grotti, nel comune di Orsara di Puglia (Fg), proposti dalla stessa amministrazione comunale - Via XX Settembre - Orsara di Puglia (Fg), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 marzo 2006, n. 154

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Miranda Natale. Apertura cava di calcare da taglio. Località “Crosta” di Bisceglie.

L'anno 2006 addì 23 del mese di marzo in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 18.11.04 la ditta Miranda Natale, sedente in Trani alla Via Napoli n. 46, proponeva istanza per l'attivazione della Procedura di V.I.A. a progetto e SIA per l'apertura di una cava, di calcare da taglio e lavorazione, sulle ptec. mi. 84-263 del fg 6 del N.C.T. in località “Crosta” di Bisceglie;
- con nota prot. n. 12740 del 14.12.2004 si invitava:
 - la ditta istante a depositare copia del progetto e del SIA, anche, presso le altre amministrazioni interessate alla procedura e ad effettuare le pubblicazioni di rito avendo cura di trasmettere copia;
 - il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco di Bisceglie ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota del 25.1.2005 la ditta proponente trasmetteva copia delle pubblicazioni su BURP, su un quotidiano nazionale e su giornale locale quindicinale;
- in data 8.2.2005 la ditta proponente provvedeva a riproporre le pubblicazioni su giornale quotidiano, diffuso sul territorio interessato dalla cava, in luogo delle pubblicazioni effettuate su quotidiano locale;
- con nota del 25.9.2005 la stessa ditta Miranda trasmetteva copia di n. 2 certificati rilasciati dalle

Soprintendenze per i Beni Archeologici e per i Beni Architettonici da cui si evince che la zona interessata alla coltivazione non è interessata da vincoli specifici: archeologici e di tutela ai sensi del Titolo 1 Parte II del D.Lgs 42/2004;

- agli atti di questo Ufficio, nei tempi previsti dalla normativa, non risultava pervenuta alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 2.3.2006, valutata tutta la documentazione in atti, ha ritenuto esprimersi come segue: “...omissis... Il progetto riguarda l'apertura di una cava di pietra calcarea in agro di Bisceglie alla c.da Crosta in catasto nel fg. di Mappa n. 6 ptec. 263-84; L'estensione totale delle aree di proprietà è di mq 20.500; il progetto interessa invece mq 13.000 al netto di fascia di rispetto di circa 30 m dal ciglio della strada provinciale, 20 m dalla strada vicinale e 10 m da altre proprietà.
L'entità del progetto è la seguente:
Volume totale dello sbancamento pari a circa 123.500 mc di cui mc 71.500 di sterile (non utilizzabile) e mc 52.000 di utile al lordo degli scarti. La durata prevista della cava è di circa 10 anni. Non risultano agli atti i pareri di Provincia di Bari e Comune di Bisceglie.
Nell'area in progetto non risulta la presenza di vincoli. Il piano di ripristino ambientale intende recuperare le aree per scopi agricoli, pertanto appare conforme a quelle che sono le peculiarità del territorio.
Si esprime, pertanto, parere favorevole all'apertura della cava. ...omissis ...”;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere al sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 2.3.2006 e per tutte le considerazioni e motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole a progetto e S.I.A. proposto dalla ditta Miranda Natale, sedente in Trani alla Via Napoli n. 46. Il suddetto progetto e SIA riguardano l'apertura di una cava, di calcare da taglio e lavorazione, in località "Crosta" di Bisceglie contraddistinta nel N.C.T. al fg 6 alle ptcc. n. 84-263;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Bisceglie;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;
- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 172

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Calcestruzzi s.p.a. – Prosecuzione cava di calcare località "Vigne Nuove" di Lecce.

L'anno 2006 addì 3 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 20.10.04 la ditta Calcestruzzi Spa, con sede in Bergamo alla Via Camozzi n. 124, proponeva istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale a progetto e SIA elaborati per la prosecuzione della coltivazione della cava di calcare in loc. "Vigne Nuove" dell'agro di Lecce e contraddistinta nel NCT al fg 208 ptcc. 20-22-32-33-3435-36-37-49-51 fg 208 Ha 29.48.30;
- con nota prot. n. 12747 del 14.12.04, tra l'altro, si invitava:
 1. la ditta proponente a depositare gli elaborati di progetto e S.I.A. presso le altre amministrazioni interessate alla procedura, ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmetterne copia;
 2. il Presidente della Provincia ed il Sindaco del Comune di Lecce ad esprimere proprio parere in merito all'intervento;
- con nota del 17.02.05 il Tecnico progettista trasmetteva, per conto della stessa ditta Calcestruzzi, copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 8692 del 13.2.06 il Responsabile del Settore Territorio ed Ambiente della Provincia di Lecce trasmetteva copia della determinazione dirigenziale n. 327 del 2.2.06 con cui era stato determinato, a riguardo dell'intervento in argomento, di non poter esprimere alcun parere circa la Compatibilità Ambientale;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 2.3.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti ha ritenuto esprimersi come segue:

“... omissis ... PROGETTO

Il presente progetto prevede l'aggiornamento della planimetria e del piano di coltivazione inerenti i terreni sui quali è stata richiesta, da parte della Soc. Impresa Costruzioni Dott. Ing. Gravili Vincenzo s.r.l. l'autorizzazione a far subentrare la CALCESTRUZZI S.p.A. nello sfruttamento della cava legalmente in attività ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85.

La cava attualmente in coltivazione del tipo a “fossa”, ricade nel comune di Lecce, in Loc. “Vigne Nuove”, su un'area che comprende le p.lle nn. 20-22-32-33-34-35-36-37-49 e 51 del Foglio di mappa n. 208, la cui superficie catastale risulta di Ha 29.48.30 e quella coltivabile di mq. 153.000, di cui mq. 45.000 risultano in parte sbancati.

L'intera area delimitata a nord dalla Ferrovia Francavilla-Lecce e a sud dalla S.P. Novoli-Lecce, è così attualmente destinata:

- mq. 75.150 per uffici, piazzali, impianto di frantumazione e impianto di conglomerati bituminosi;
- mq.45.000 circa coltivazione effettuata alla data odierna con altezze dei fronti variabili da m. 10 a m. 30;
- mq. 153.000 circa giacimento da sfruttare fino alla profondità in media di m. 35, oggetto della richiesta di autorizzazione per la prosecuzione dei lavori compresa la superficie già scavata e da sfruttare ulteriormente.

La coltivazione della cava sarà condotta sempre a fossa, lasciando una fascia di rispetto dai limiti di confine di proprietà di 10 m, di 20 m dalle strade e di m. 50 dalla Ferrovia.

La zona interessata è ubicata a circa Km. 5,5 dal centro abitato di Lecce, nel bacino minerario produttivo che comprende diverse cave di calcare attive o dismesse; vi si giunge percorrendo la strada prov.le Salice-Novoli-Lecce al Km. 5,5.

Dalla superficie disponibile e dall'andamento topografico locale della stessa, in generale pianeggiante, tenuto conto delle distanze di rispetto da proprietà contermini e dalle strade e dalla Ferrovia, il cubaggio del giacimento residuo in posto, di cui alla istanza ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85, può essere valutato intorno ai me. 3.644.000 circa.

Il metodo di coltivazione impiegato è quello ad avanzamento a cielo aperto con fronti ad espansione concava su successivi ribassi in profondità; esso verrà portato avanti a fasi successive così come riportato negli allegati grafici, in modo da effettuare anche la sistemazione finale, completato lo sfruttamento dell'area di ogni fase.

L'altezza dei gradoni sui confini sarà tenuta costante e uguale a m. 10 (in quanto la stratificazione si presume localmente quasi orizzontale) e la larghezza dei ripiani sarà in media di m. 7.

L'avanzamento avverrà con un'altezza dei fronti di 10 metri circa, ove possibile, e un approfondimento degli scavi fino a m. 35, mediante successive passate e in fasi successive, modificando in parte quelle riportate nel piano di coltivazione di cui alla istanza ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 37/85, in modo da effettuare la sistemazione finale alla fine del completo sfruttamento dell'area di ciascuna fase.

Per l'abbattimento della roccia in posto, si farà prevalentemente uso di esplosivo, secondo le modalità e i quantitativi previsti nell'O.S.E. che sarà rilasciato dall'Ufficio Minerario Regionale.

Il completamento dell'abbattimento sarà eseguito anche con mezzi meccanici di scavo a bracci idraulici e martelli demolitori applicati agli escavatori, per modellare il profilo delle scarpate e per ottenere un sicuro disaggio.

Dal calcolo riportato si evince che i terreni disponibili per cava danno un'affidabilità di produzione pari a 15,3 anni.

INQUADRAMENTO NELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE ED AMBIENTALE.

L'area non presenta alcun vincolo e rientra in un Bacino di Estrazione del PRAE adottato.

AUTORIZZAZIONI E PARERI

Non ci sono agli atti i pareri della Provincia e del Comune di Lecce.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

In ordine al sistema idrogeologico locale, si evidenzia che in prossimità del sito d'intervento e nel territorio contermini è presente la sola falda profonda che ha sede nei calcari permeabili per fratturazione e carsismo, sostenuta da acque marine di invasione continentale; la sua superficie piezometrica, in condizioni di riposo, si situa a pochi metri sul livello del mare (secondo la Tavola 4.2.6.2 del Piano di Risanamento delle acque della R.P. e più precisamente a circa 3 m s.l.m.).

Confrontando il rilievo plano-altimetrico di dettaglio effettuato dalla Ditta istante (TAV.2), le quote misurate, risultato, per l'area già cavata, mediamente intorno al 18,00 m. s.l.m. mentre per le aree non ancora sfruttate sono dell'ordine, sempre mediamente, di 42 m s.l.m. pertanto la cava ha raggiunto una profondità è i circa 24,00 m.

Per contro, i valori riportati nella TAV. 1 relativa al rilievo aerofotogrammetrico del Comune di Lecce, ripona per l'area non ancora coltivata, quote mediamente intorno a 38 m. s.l.m.

Dando per maggiormente attendibili i valori dell'aerofotogrammetria del Comune di Lecce, sottraendo alla quota 38m la profondità della cava coltivata (24 m), si ha che la quota attuale della cava è di circa 14 m s.l.m.

Nel momento in cui il fondo cava dovesse raggiungere i 35 m dal p.c. si ha:

$38\text{m} - 35\text{ m} = 3\text{ m s.l.m.}$ pertanto in tal caso il fondo cava andrebbe a contatto con il livello della falda.

Pertanto si propone di prescrivere come profondità finale di coltivazione quella non superiore a m. 30 dal p.c. al fine di avere con sicurezza, almeno 5 m ($> 1,5\text{ m}$ previsti dall'Art. 15 delle N.T.A. del PRAE) di franco tra il livello di massima escursione della falda ed il piano finale di coltivazione e scongiurare così pericoli per eventuali compromissioni della falda.

E' prevista la sistemazione finale a suolo agricolo

con piantumazione di specie vegetali ad alto fusto ed arbustive tipiche della macchia mediterranea.

La programmazione economica predisposta prevede i costi di ripristino ambientale e di sistemazione dell'area sia durante (recinzioni e siepi frangivento) che dopo la coltivazione.

PAPERE

Pertanto si esprime parere favorevole per la prosecuzione dell'attività estrattiva con le seguenti prescrizioni:

- 1) che la profondità finale di coltivazione non superi m. 30 dal p.c. al fine di avere con sicurezza, almeno 51 m ($> 1,5\text{ m}$ previsti dall'Art. 15 delle N.T.A. del PRAE) di franco tra il livello di massima escursioni e della falda ed il piano finale di coltivazione e scongiurare così pericoli per eventuale inquinamento della falda;
- 2) che venga verificato dall'Ufficio Minerario di competenza, in sede di autorizzazione alla coltivazione, l'effettiva rispondenza delle quote misurate di progetto, con quelle ufficiali dell'aerofotogrammetria del Comune di Lecce.... omissis";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive ripartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i cre-

ditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 2.3.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, a progetto e SIA proposto dalla ditta Calcestruzzi Spa, con sede in Bergamo Via Camozzi n. 124, parere favorevole di VIA con le seguenti prescrizioni:

- che la profondità finale di coltivazione non superi m. 30 dal p.c. al fine di avere con sicurezza almeno 5 m (> 1,5 m previsti dall'Art. 15 delle N.T.A. del PRAE) di franco tra il livello di massima escursione della falda ed il piano finale di coltivazione e scongiurare così pericoli per eventuale inquinamento della falda;
- che venga verificato dall'Ufficio Minerario di competenza, in sede di autorizzazione alla coltivazione, l'effettiva rispondenza delle quote misurate di progetto, con quelle ufficiali dell'aerofotogrammetria del Comune di Lecce.

I suddetti progetto e SIA riguardano la prosecuzione della cava di calcare sita in loc. "Vigne Nuove" dell'agro di Lecce e contraddistinta nel NCT alle ptcc. 20-22-32-33-14-35-36-37-49-51 (Ha 29.48,30) del fg 208;

- Il suesposto parere non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Lecce;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;

- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 173

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ditta Cave Foglia srl – Coltivazione, messa in sicurezza, recupero e riqualificazione cava di calcare. Località "Siponto" di Manfredonia.

L'anno 2006 addì 3 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 20.4.05 la ditta Cave Foglia srl, con sede in Manfredonia loc. Siponto SS 89 km 167, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per coltivazione, messa in sicurezza, recupero e riqualificazione della cava di calcare sita in loc. "Siponto" dell'agro di Manfredonia contraddistinta nel NCT al Fg 36, particelle 169-523-546-548-549-551-553-554-555-556-557-559-561-580-608-610, Fg 37, ptcc. 24 e 79p, Fg 38, ptcc 2194 e 68p (circa m² 270.000);
- con nota prot. n. 5384 del 27.4.05, tra l'altro, si invitava:
 1. la ditta istante a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Foggia ed il Sindaco del Comune di Manfredonia ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota del 6.7.05 la stessa ditta Cave Foglia trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 2.3.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:

"... omissis... PROGETTO L'area della "cava Foglia" è distinta nel n.c.t. del Comune di Manfredonia al Foglio n. 36, particelle nn. 169-523-546-548-549-551-553-554-555-556-557-559-561-580-608-610, Foglio n. 37, particella n. 24 e parte della n. 79, Foglio n. 38, particella n. 2194 e parte della n. 68 per un'estensione complessiva di circa m² 270.000.

Il "Progetto di Messa in Sicurezza, Recupero Ambientale e Riqualificazione Urbana della ex cava Foglia", ricadente in zona VPU1 del vigente P.R.G. del Comune di Manfredonia, prevede una serie di interventi articolati, finalizzati al recupero e riqualificazione ambientale ed urbana di un'area degradata dall'attività estrattiva. Per semplicità tale progetto sarà indicato come "Cava Foglia".

Per la messa in sicurezza delle pareti e il recupero ambientale della cava si prevede l'utilizzo dei seguenti metodi:

- uso di esplosivi;
- utilizzo di mezzi meccanici.

L'utilizzo dei mezzi meccanici è previsto per i giacimenti costituiti da ammassi rocciosi non stratificati; mentre per i giacimenti di rocce dure stratificate è previsto l'uso di esplosivi sotto forma di miccia detonante.

Le principali attività di cava sono:

- a) demolizione dello strato di roccia con martelli perforatori ed esplosivo dirompente;
- b) asportazione e trasporto all'impianto di frantumazione.
- c) spedizione del pietrisco frantumato con camion.

- Messa in sicurezza delle pareti di cava.
Parete sud. Rimozione sulle pareti delle masse

rocciose instabili. Realizzazione di una fascia di sicurezza larga in. 20 e di una barriera paramassi costituita da materiale roccioso alta m. 1.50, larga m. 3.0, sulla cui sommità verranno messi a dimora Pino d'Aleppo.

Parete nord. Formazione nella parte più alta della parete di un gradone avente la seguente geometria: alzata di 6.15 m, pedata di 5.0 m, parete inclinata di circa 80°. La coltivazione a gradoni, inoltre, rappresenta una protezione dalla caduta di massi o detriti e dall'eventuale azione erosiva dovuta al ruscellamento delle acque meteoriche. Realizzazione di una fascia di sicurezza larga m. 12.0 e di una barriera paramassi costituita da materiale roccioso alta m. 1.50, larga m. 3.0, sulla cui sommità verranno messi a dimora Pino d'Aleppo.

Parete ovest. Formazione di n. 5 gradoni aventi la seguente geometria: alzate di 5.0 m, pedate di 5.0 m, pareti inclinate di circa 80°.

- Sistemazione idrogeologica del bacino della "Vallecola Lombardi".

Attualmente l'alveo è sospeso a circa 30 m dal fondo cava. L'intervento consiste in raccordo, con la formazione di n. 5 gradoni, tra la parte alta della parete e il fondo cava. Ai piedi di detta parete sarà realizzato un volume di accumulo delle acque meteoriche rivenienti dalla vallecola Lombardi della capacità di circa 2.500 m³. La vasca sarà impermeabilizzata.

- Realizzazione di un laghetto artificiale

Il laghetto avrà una superficie di circa 26.000 m² e una profondità massima di circa 2.50 m. Sarà realizzato mediante lo sbancamento del fondo cava e di un diaframma fino ad intercettare la falda idrica sotterranea.

- Per le altre opere si rimanda al progetto allegato
Dall'esame del progetto generale si evince che tutti gli interventi si completeranno in un arco temporale di tre anni. Complessivamente saranno estratti circa 1.150.000 m³ di calcare, che corrispondono a circa 3.000.000 t. (peso di volume della roccia pari a 2,6 t/m³)

Il piano di coltivazione precedentemente descritto è stato impostato in modo da soddisfare le necessità di approvvigionamento di materiale calcareo

da parte della ditta "Cave Foglia" e di agevolare, mediante un razionale programma di estrazione, le operazioni di sistemazione ambientale che saranno condotte contemporaneamente con le operazioni di coltivazione. Pertanto tutta l'attività estrattiva è stata programmata tenendo presente come l'area dovrà trovarsi al termine della utilizzazione e come si presenterà quindi l'ambiente a scavi ultimati.

Sono stati, quindi, predisposti il piano di coltivazione ed il progetto di sistemazione ambientale in modo da consentire di effettuare razionalmente entrambe le operazioni con un decorso regolato e di restituire, a lavori ultimati, un'area completamente recuperata, perfettamente inserita nel contesto territoriale circostante e suscettibile di essere riutilizzata.

Ovviamente le fasi del recupero ambientale sono condizionate dalle fasi di coltivazione. Tale progetto prevede che la riqualificazione ambientale sia realizzata secondo due fasi:

- nella prima, di durata di tre anni, saranno realizzate le seguenti opere: abbattimento del diaframma, la messa in sicurezza delle pareti di cava e lo scavo del laghetto;
- nella seconda, di durata di due anni, sarà realizzato l'anfiteatro e la messa a dimora delle piante.

PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE.

Le specie arboree ed arbustive autoctone, o esotiche di consolidato inserimento paesaggistico, più diffuse nel circondario della cava sono: olivo domestico, pino d'Aleppo, pino romano, cipresso, eucalipto, pero mandorlino, olivastro, prugnolo, lentisco, quercia spinosa, salvione, fico d'India, giuggiolo selvatico, palma da datteri, palma nana, marruca, teucro, bagolaro, leccio.

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI DELLA CAVA

Sui gradoni saranno messi a dimora complessivamente n. 1.300 piante di arbusti:

- n. 50 Palma Nana;
- n. 300 Oleandro;
- n. 150 Olivastro;
- n. 300 Fico d'India;
- n. 200 Lentisco;
- n. 50 Melograno;

- n. 100 Farnetto;
- n. 50 Helicrysum Stocchas;
- n. 100 Teucrium Fruicans.

Sulla barriera paramassi, alla base della falesia, saranno messi a dimora complessivamente n. 250 alberi di Pino d'Aleppo.

AREE A VERDE ALBERATO

All'interno della cava sono previste due aree a verde alberato: una nella zona più periferica (superficie di circa 43.000 m²) a ridosso della barriera paramassi e delle pareti della cava, l'altra ubicata nella zona più centrale (superficie di circa 45.000 m²), in prossimità del laghetto. Saranno messi a dimora complessivamente n. 1.600 alberi di piccolo fusto:

- n. 90 Pino d'Aleppo;
- n. 200 Bagolaro;
- n. 50 Carrubo;
- n. 50 Olivo;
- n. 20 Palma Comune;
- n. 100 Melograno;
- n. 180 Leccio;
- n. 160 Tamerice;
- n. 50 Giuggiolo,

e n. 900 piante di arbusti:

- n. 50 Palma Nana;
- n. 200 Oleandro;
- n. 200 Olivastro;
- n. 150 Fico d'India;
- n. 50 Lentisco;
- n. 50 Melograno;
- n. 50 Farnetto;
- n. 100 Teucrium Fruicans;
- n. 50 Helicrysum Stoechas.

AREA A SPORT E VERDE

Il progetto prevede la messa a dimora di n. 50 alberi di piccolo fusto:

- n. 25 Pino d'Aleppo;
- n. 10 Bagolaro;
- n. 10 Olivo;
- n. 5 Palma Comune.

D) ANFITEATRO

E' previsto la piantumazione di n. 14 alberi di Palma Comune.

E) AREA BELVEDERE

Il progetto prevede la messa a dimora di n. 150 alberi di Pino d' Aleppo.

F) AREE A PARCHEGGIO

Saranno messi a dimora complessivamente n. 136 alberi di Leccio. (TAV. 18 e TAV. 19).

AUTORIZZAZIONI E PARERI

Non vi sono agli atti i pareri del Comune di Manfredonia e della provincia di Foggia.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

La cava "Foglia" interessata dal progetto di messa in sicurezza, recupero ambientale e riqualificazione urbana risulta censita nel P.R.A.E. nell'area estrattiva Manfredonia Nord (FG) avente codice cava n. 71018, con tipo di area estrattiva di sottoclasse 1b/BC. La sigla BC indica i bacini di completamento con cave in attività.

Secondo quanto risulta dalla TAV. 21 - P.R.G. vigente - l'area ricade quasi interamente in ZONA OMOGENEA "VPU1" (verde pubblico urbano).

Dallo studio della delimitazione definitiva delle aree facenti parte del Parco Nazionale del Gargano, di cui al D.P.R. 19.05.2001, la zona interessata all'intervento è esterna alla perimetrazione dell'area Parco.

La cava non ricade in Area SIC.

In base alle norme del PUTT/P la cava "Foglia" non è compresa in alcun ambito territoriale.

Relativamente alle misure effettuate, le emissioni prodotte dal ciclo di estrazione, frantumazione, movimentazione di materiale calcareo dell'azienda rispettano i limiti stabiliti dalla vigente normativa. Anche le emissioni di rumore sono conformi a quelle di legge.

PARERE

Si esprime parere favorevole alla coltivazione della cava Foglia ed al conseguente progetto di Messa in sicurezza, recupero ambientale e riqualificazione urbana.... omissis....";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive

per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 2.3.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Cave Foglia srl, sedente in Manfredonia loc Siponto SS 89 km. 167. Detti progetto e SIA riguardano la coltivazione, messa in sicurezza, recupero e riqualificazione della cava sita in loc. "Siponto" dell'agro di Manfredonia e contraddistinta nel NCT al Fg 36, ptcc. 169-523-546-548-549-551-553-554-555-556-557-559-561-580-608-610, Fg 37, ptcc. 24 e 79p, Fg 38, ptcc 2194 e 68p (circa m² 270.000);
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Manfredonia;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 174

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale e valutazione d'incidenza – Complesso residenziale-ricettivo-ricreativo in località Torre Mozza – Comune di Ugento (Le) -Proponente: Progetto Casa s.r.l.

L'anno 2006 addì 3 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4419 del 05.04.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza' per l'intervento concernente la realizzazione di un complesso residenziale-ricettivo-ricreativo in località Torre Mozza, nel Comune di Ugento (Le), da parte di Progetto Casa S.r.l.- Via Mare Ugento (Le) -;

- con nota prot. n. 5448 del 28.04.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ugento a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento in argomento ed a far conoscere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 12416 del 26.10.2005 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio del comune di Ugento trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 18.05 al 16.06.05) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito. Con la stessa nota coniva il parere favorevole con condizioni alla realizzazione dell'opera proposta;
- nella seduta del 20.03.2006, il Comitato Regionale per la V.I.A ha rilevato quanto segue:

La zona oggetto dell'intervento è interna al piano di lottizzazione n. 73/13, approvato in via definitiva con delibera di C.C. N. 13/01, segue pertanto le norme urbanistiche del vigente P.R.G. del comune di Ugento, rientrando totalmente in un'area tipizzata dalle N.T.A., quale zona C/6 insediamento dei servizi turistici, settore d'intervento n. 73/B del PRG del vigente strumento urbanistico generale, così come adottato con deliberazione n. 48/98. Il Piano di Lottizzazione in oggetto risulta approvato, da tutti gli Organi competenti, prima della perimetrazione definitiva, del SIC "Litorale di Ugento" da parte della Regione Puglia.

L'area d'intervento risulta inserita nella perimetrazione del sito d'importanza comunitaria "Litorale di Ugento" IT 9150009 e viene detto nella relazione d'incidenza che per tale motivo si rileva un'interferenza dell'intervento in progetto con le predette aree oggetto di specifica tutela (Direttiva 7914091CEE e 92143/CEE).

Viene, inoltre, scritto nella suddetta relazione che l'Amministrazione di Ugento ha provveduto ad uno studio di dettaglio del proprio territorio circa gli

aspetti botanico-vegetazionali conferendo un incarico all'Università di Lecce onde pervenire ad una più definitiva perimetrazione delle aree SIC e contestualmente provvedere ad una delimitazione dell'area Parco (circa 600 ha). Il Consiglio Comunale ha recepito tale delimitazione ed ha inviato all'Assessorato della Regione Puglia per i successivi adempimenti. Le perimetrazioni dell'area a parco e lo studio della vegetazione ha comportato una ridefinizione dell'area SIC. A seguito di tale ridefinizione, fatta propria dal C. C. di Ugento ma non ancora dalla regione Puglia e dagli Organismi superiori, l'area interessata dall'intervento risulta fuori dall'area SIC.

Per quanto attiene alle aree naturali protette, disciplinate dalla L. n. 394/91 "la zona d'intervento non risulta compresa nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui alla Delibera del Ministero dell'Ambiente 2.12.96 (G.U. Serie Gen. N. 141 del 19.06.97). La L.R. N. 19/97 ha individuato all'art. 5 Titolo 11, n. 7, siti meritevoli di tutela ricadenti nella Provincia di Lecce e contraddistinti con la lettera C, ma fra questi non compare la località "Litorale di Ugento".

Riguardo ai vincoli esistenti sulla zona territoriale in esame si evidenzia che il vincolo paesaggistico risulta esteso all'intero territorio interessato dall'intervento progettuale e anche alle aree circostanti, che l'intero sito insieme alle aree circostanti è altresì sottoposto a vincolo faunistico a tutela della fauna selvatica ai sensi della L. 152/92, e ricade inoltre all'interno dell'oasi di protezione "Bacini di Ugento" ed anche a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.

- Poiché gli interventi sull'ambiente specie in zone SIC dovrebbero essere effettuati con cautela, e poiché il territorio oggetto dell'intervento ricade a tutt'oggi in area SIC, sebbene vi sia una proposta del Comune di Ugento di ridefinire la perimetrazione di tale area, il Comitato Reg.le per la VIA ritiene che l'intervento in argomento debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.03.2006, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere l'intervento concernente la realizzazione di un complesso residenziale-ricettivo-ricreativo nel comparto n. 73/13, lotti nn. 10-11-12-17-18-19-20, in loc. Torre Mozza nel comune di Ugento (Le), proposto da Progetto Casa S.r.l. - Via Mare Ugento (Le) -, assoggettato alle procedure di V.I.A.;

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 175

Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione impatto ambientale e valutazione d'incidenza – Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale in località Marina di Lesina interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico - Proponente: Amministrazione comunale di Lesina (Fg).

L'anno 2006 addì 3 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota dell'11.11.2005, acquisita al prot. n. 13713 del 28.11.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di incidenza per l'intervento concernente la realizzazione quegli interventi di messa in sicurezza del territorio comunale in località Marina di Lesina interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, da parte dall'Amministrazione Comunale - Settore III - Lavori Pubblici - Lesina (Fg);
- con nota prot. n. 118 del 09.01.2006 il Settore Ecologia invitava l'ente proponente a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01 e a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'intervento in argomento;

- con nota acquisita al prot. n. 12416 del 26.10.2005 il capo Settore III del Comune di Lesina trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (30.11 al 30.12.05) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra, e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;

- nella seduta del 20.03.2006, il Comitato Regionale per la V.I.A.;

✓ preso atto della singolarità del sito di intervento;

✓ considerata l'insufficienza della documentazione prodotta;

✓ considerata la scarsa illustrazione dei possibili risultati positivi conseguenti alla soluzione progettuale ipotizzata,

✓ ritiene che l'intervento debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.03.2006, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere l'intervento concernente la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio comunale in località Marina di Lesina interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, proposto dall'Amministrazione Comunale - Settore III - Lavori Pubblici - Lesina (Fg) -, assoggettato alle procedure di V.I.A.;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 176

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale –
Struttura turistico-ricettiva di tipo alberghiero
in località Sfinale – Comune di Peschici (Fg) –
Proponente: Pineta di Paglianza s.r.l.**

L'anno 2006 addì 3 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9406 del 02.08.2005, la Pineta di Paglianza S.r.l. - Via Alfieri, 18 - Torino - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva di tipo alberghiero in loc. Sfinale, nel Comune di Peschici (Fg);
- con nota prot. n. 10444 del 06.09.2005, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Peschici e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni sopra specificate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R. Ad oggi detti pareri non risultano pervenuti;
- con nota acquisita al prot. n. 11699 del 05.10.2005, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sui quotidiani "La Stampa" del 30.09.05, "Quotidiano di Foggia" dell'01.10.2005 e sul B.U.R.P. n. 120 del 22.09.05;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 20.03.2006, ha rilevato quanto segue:

L'intervento prevede la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva di tipo alberghiero da parte della società Pineta di Paglianza S.R.L., posto a circa 5,5 km ad est di Peschici e a 10 km a nord dell'abitato di Vieste, lungo la strada provinciale 52 Peschici Vieste al Km 9,200, in località "Spinale".

L'area destinata alla realizzazione della struttura ricettiva pari a circa 7.59.79 ha ed è caratterizzata da una distesa pianeggiante di terreno in parte incolto e/o arato e in parte di terreno utilizzato per

colture stagionali di ortaggi. La vegetazione arborea risulta limitata sulla parte iniziale dell'area, non interessata dalla costruzione dei fabbricati ma solo da strutture di tipo ricreativo (un campo da tennis, un campo di calcetto e piscina). Dalle immagini a corredo dello studio si rileva la presenza limitata di ulivi e qualche albero da frutto spontaneo.

In sintesi il progetto prevede la realizzazione di:

1. Residenza

19 strutture edilizie residenziali articolate secondo tre tipi, tutti su due livelli, ovvero i tipi "F", "D" ed "E" contenente cellule abitative composte da due camere da letto, un soggiorno con angolo cucina ed un bagno per un totale di 80 mini residenze.

2. Strutture Accessorie

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura destinata a funzioni di tipo commerciale/ricettivo costituita da: albergo, sala ristorante con cucina e bar, market, negozi oltre alla piscina, tutti consorziati. I dati metrici dei servizi collettivi, nel totale sono i seguenti:

- albergo, (corpo A) da n° 28 camere oltre a locali destinati alla direzione, servizi, cucina, ristorante e sale polivalenti per totale di 2.259 mq ovvero 6703,3 mc;
- servizi (negozi) per un totale di 109,52 mq ovvero 295,7 mc;
- bar: mq. 54,76 ad un solo piano;
- negozi corpo "B": 270,72 mq fino a h 4,00

si prevedono un numero di 240 presenze giornaliere calcolate con una media di 3 persone per unità abitativa residenziale e rispetto alla tipologia delle camere d'albergo risulta:

residenza 80 x 4 = 240 presenze
albergo (14 singole +28 doppie) = 42 presenze

totale 282 presenze
giornaliere

oltre a 10 presenze del personale di servizio

3. Vincoli ambientali

- Vincolo idrogeologico - art. 1 R.D.L. del 1923 n. 3267;

- Vincolo sismico ai sensi della legge 64/74 e succ. mod. ed integraz.
- Vincolo di Parco Nazionale del Gargano in zona 2 Legge 394/91 e D.P.R. 18/05/2001 come
- Zona di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione
- Zona S.I.C. ai sensi del D.M. 3 aprile 1974;

L'area interessata dall'intervento in questione risulta perimetrata come territorio costruito ai sensi dell'art. 1.03 comma 5 delle norme tecniche di attuazione del P.U.T.T. paesaggio, così come risulta dalla delibera di consiglio comunale n° 38 del 30/11/2001.

Detta Delibera Consiliare è stata riscontrata dalla Regione Puglia, Assessorato all'Urbanistica e all'Assetto del Territorio che, con nota del 17/02/2004 prot. 1761 attestava la coerenza delle perimetrazioni allegata alle norme del PUTT-PUGLIA.

Il carattere antropico è evidenziato dalla presenza di una adiacente struttura ricettiva, e da diverse altre attività turistiche distanti non più di 3 km in linea d'aria. Inoltre l'attuale sedime di quella che una volta era la "palude Sfinale" è segnata da attività agricole e di pascolo.

Per quanto riguarda gli strumenti comunali il P.d.F. di Peschici classifica tale area di intervento come zona tipizzata Te3 (zona ad uso turistico) (rif. pagina 11-12 del SIA, e tabella 23 del P.d.F.) in particolare il paragrafo 8.12 Nucleo "Te" nel P.d.F. del Comune di Peschici, indica l'area in esame ovvero della zona detta "Sfinale" (o Spinale).

L'intervento si presenta di dimensioni limitate, visto che prevede 19 manufatti con all'interno delle miniresidenze (corpi C-D-E) delle dimensioni medie di circa 45 mq. costituiti da piano terra e piano primo - per un'altezza massima di mt 6,60 alla gronda e mt. 7,50 al colmo che rappresenta l'altezza max raggiunta dai manufatti. Come pure la struttura destinata ad albergo con le 28 camere proposte (corpo A), mantiene le stesse altezze delle residenze, con la sola aggiunta di un piano interrato oltre a quelli fuori terra. La struttura destinata ad attività commerciale (corpo B), è costituita da pic-

coli vani destinati a negozi per il rifornimento interno alla attività ricettiva e presenta una altezza massima interna di mt. 4,00 mentre all'esterno raggiunge un'altezza di int 4,80. La realizzazione di strutture edilizie basse ad un solo piano sopraelevato, si ritiene possa rappresentare -una buona soluzione progettuale soprattutto ai fini degli impatti visivi. Dal punto di vista delle frequenze, la punta massima mese di agosto con un numero complessivo di 8.000 persone, per un consumo idrico calcolato giornaliero ad uso potabile, e personale, di 99 mc/g (fabbisogno calcolato per una dotazione idrica Max di 150 lt. giorno a persona) risulta un totale di me. 2.970.

L'approvvigionamento idrico è soddisfatto mediante la rete cittadina esistente dell'AQP oltre che con serbatoi di riserva idrica previste all'interno della struttura turistica. Dal punto di vista ambientale l'area risulta abbastanza antropizzata, vista la presenza di altre strutture turistiche e di abitazioni nelle immediate vicinanze. La presenza di colture arboree come Pini D'Aleppo (valutati come fattori di rischio nel caso di incendio) risultano a margine dell'area di intervento e precisamente nella parte alta, in prossimità della provinciale Peschici-Vieste).

- Viste le dimensioni dell'intervento, la congrua distanza dal mare dei fabbricati a costruirsi, nonché il numero delle presenze turistiche complessive previste durante tutta l'arco temporale della stagione turistica; verificato che l'intervento rispetta tutte le previsioni dei piani urbanistici, sia scala locale, sia territoriale, ed in particolar modo risulta verificato in relazione al PUTT/P, che classifica la zona come "territorio costruito"; considerato le verifiche effettuate dal SIA rispetto ai potenziali impatti derivati dal consumo di suolo e all'approvvigionamento idrico; valutati gli impatti in fase di cantiere e di esercizio; il Comitato Reg. le di V.I.A. ha ritenuto di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- ✓ che a ridosso della zona boscata, per presenza di pini d'Aleppo anche se di minore estensione rispetto a quella presente ed ubicata oltre la strada provinciale Vieste-Peschici, vengano poste in essere misure di

sicurezza relativi al rischio di incendi, consistenti nella realizzazione di muretti a di recinzione del tipo a secco dell'altezza compresa tra 1,50 e 2,00 mt. oltre alla realizzazione di una fascia di 15 mt di larghezza lungo il perimetro della stessa recinzione posta nelle vicinanze della pineta, costituita da pavimentazione tipo "macadam" priva di essenze facilmente infiammabili e con la sola piantumazione di piante resistenti al fuoco, tali da non consentire la propagazione degli incendi sulle strutture realizzarsi e sulle persone;

- ✓ che non vengano realizzati, così come previsti in progetto e nella posizione attuale, le strutture di tipo ricreativo relative al campo da tennis, alla piscina e al campo di calcetto considerato che in quella parte di area vi è la presenza di essenze arboree soggette a rischi di incendio. Dette strutture inoltre dovranno essere collocate a distanza di sicurezza di almeno 50 mt.;
- ✓ che tutte le essenze arboree, specialmente gli alberi di ulivo esistenti, interessati da espantiti devono essere reimpiantati all'interno dell'area di intervento;
- ✓ per evitare il rischio del pericolo di inquinamento della falda è opportuno monitorare costantemente le acque in uscita dall'impianto di depurazione, da impiegare nella sub irrigazione del verde, affinché siano rispettati i parametri previsti dalle leggi Vigenti in materia;
- ✓ la rinaturalizzazione di tutte quelle zone, fisicamente non interessate dalle costruzioni, in modo da creare un obiettivo miglioramento dell'habitat presente sul sito classificato dal SIC, che vede la presenza per il 60% di essenze costituite da Pino D'Aleppo, in maniera da compensare le perdite dovute alla realizzazione del progetto;
- ✓ che le strutture siano vincolate all'uso di colori (prevalentemente il bianco) e materiali naturali (pietra, coperture con coppi) con l'e-

sclosure di materiali sintetici (ceramiche e materiali similati), pavimentazione esterna in "macadam" o in scorza di pietra spacco per i rivestimenti eventualmente a farsi, nonché lastre informi di pietra locale posate a secco per le pavimentazioni, che possano facilmente mimetizzabili con lo sfondo della scena;

✓ che per le irrigazioni del verde vengano utilizzate le acque reflue;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.03.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva di tipo alberghiero in loc. Sfinale, nel Comune di Peschici (Fg), proposta dalla "la Pineta di Paglia" S.r.l. - Via Alfieri, 18 - Torino - ;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L. R. n. 11/2001;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 177

Riesame parere di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione villaggio turistico in località Sfinale – Comune di Peschici (Fg) – Proponente: Sig. Labombarda.

L'anno 2006 addì 3 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 01.10.2005 veniva espresso, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 23.09.04 e per le motivazioni nello stesso provvedimento indicate, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale relativamente alla realizzazione di un villaggio turistico in loc. Sfinale, nel comune di Peschici, pro-

posto dal Sigg.ri Labombarda, per il tramite dell'arch. Sergio Afferrante. Detto parere veniva notificato agli interessati, all'amministrazione provinciale di Foggia e all'amministrazione comunale di Peschici con nota prot. n. 10458 del 18.10.2004;

- Con ricorso notificato il 27.12.2004 i Sigg. Labombarda Luigi Paolo Vincenzo, Labombarda Vanda Giuseppina e Labombarda Anna Lisa, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio L. Deramo - Via Imbriani, 26 - Bari -, impugnavano dinanzi al TAR Puglia - Bari - la predetta Determinazione Dirigenziale;
- con nota acquisita al prot. n. 11404 del 29.09.2005 veniva trasmessa la sentenza n. 825/05 con la quale la Terza Sezione del TAR accoglieva integralmente il ricorso ed annullava la determinazione negativa impugnata, avendo rilevato, tra l'altro, l'inesistenza dei vincoli boschivi assunti quale elemento preclusivo al rilascio di un provvedimento positivo di V.I.A.;
- atteso quanto sopra, il Comitato regionale per la V.I.A., nella seduta del 20.03.2006, riesaminata la pratica in argomento, ha rilevato quanto segue:

Il presente parere viene riformulato a seguito del ricorso al Tar proposto dal Sig. Luigi Paolo Vincenzo Labombarda, che ha annullato la Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Settore Ambiente avente il n. 345 del 01.10.04, che riportava il parere sfavorevole sulla compatibilità ambientale per l'intervento inerente la realizzazione di un villaggio turistico in Peschici località Sfinale, espresso dal comitato VIA nella seduta del 23.09.04.

La motivazione sostanziale dell'annullamento del provvedimento che ha determinato l'accoglimento del ricorso, è riconducibile al fatto che non è possibile applicare le norme del PUTT visto che la zona di intervento è stata classificata "Territorio Costruito" dal PUTT/P e conseguentemente non è applicabile la prescrizione di vincoli come previsti dallo stesso PUTT del titolo II e III nel cui ambito vanno annoverati i vincoli boschivi.

Ritenuto che la precedente istruttoria sostanziava il parere, sulla presenza del solo vincolo derivato dalla presenza dell'area boschiva e non su altri motivi c/o diversi fattori di turbativa dal punto di vista ambientale, che riferiti ai potenziali impatti, sono stati ritenuti trascurabili o comunque non determinanti e non compromettenti dal punto di vista ambientale, in virtù anche delle misure di mitigazione proposte nel Sia.

- Vista la sentenza di annullamento del provvedimento di che trattasi e soprattutto dei contenuti formulati nella precedente istruttoria, il Comitato Reg.le di V.I.A. propone parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- ✓ che a ridosso della zona boscata per la presenza di pini d'aleppo, anche se di minore estensione rispetto a quella presente ed ubicata oltre la strada provinciale Vieste-Peschici, vengano poste in essere misure di sicurezza relativi al rischio di incendi, consistenti nella realizzazione di muretti a di recinzione del tipo a secco dell'altezza di mt. 2,00 e la realizzazione di una fascia di 15 mt di larghezza lungo il perimetro della stessa recinzione posta nelle vicinanze della pineta, costituita da pavimentazione tipo "macadam" priva di essenze facilmente infiammabili e con la sola piantumazione di piante resistenti al fuoco tali da non consentire la propagazione degli incendi sulle strutture realizzarsi e sulle persone;
- ✓ che tutti gli alberi di ulivo spiantati vengano reimpiantati e sistemati all'interno della struttura a realizzarsi;
- ✓ la rinaturalizzazione di tutte quelle zone, fisicamente non interessate dalle costruzioni, in modo da creare un oggettivo miglioramento dell'habitat presente sul sito classificato dal SIC, che vede la presenza per il 60% di essenze costituite da Pino D'Aleppo, in maniera da compensare le perdite dovute alla realizzazione del progetto;
- ✓ per evitare il rischio del pericolo di inquinamento della falda è opportuno monitorare

costantemente le acque in uscita dall'impianto di depurazione, da impiegare nella sub irrigazione del verde, affinché siano rispettati i parametri previsti dalle leggi Vigenti in materia;

- ✓ che le strutture siano vincolate all'uso di colori (prevalentemente il bianco) e materiali naturali (pietra, coperture con coppi) con l'esclusione di materiali sintetici (ceramiche e materiali similari), pavimentazione esterna in "macadam" o in scorza di pietra spacco per i rivestimenti eventualmente a farsa, nonché lastre informi di pietra locale posate a secco per le pavimentazioni, che possano facilmente mimetizzabili con lo sfondo della scena.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/99;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato in particolare quanto espressamente previsto dall'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di revocare la Determina Dirigenziale n. n. 345 del 01.10.2005 e contestualmente di esprimere, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.03.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un villaggio turistico in loc.

Sfinale, nel comune di Peschici, proposto dai Sigg.ri Labombarda, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio L. Deramo - Via Imbriani, 26 - Bari -, per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3. L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 3 aprile 2006, n. 178

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Lavori per la sistemazione idraulica del canale La Teglia – Comune di Vieste (Fg) – Proponente: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano (Fg).

L'anno 2006 addì 3 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7781 del 21.06.2005 veniva presentata, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del canale La Teglia., nel Comune di Vieste (Fg), proposti dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano - Viale Cristoforo Colombo, 243 - Foggia;
- con nota prot. n. 8726 del 15.07.2005 il Settore Ecologia invitava l'ente proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Vieste, Provincia di Foggia ed Ente Parco Nazionale del Gargano) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni sopra specificate ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 11542 del 03.10.2005 l'ente proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sui quotidiani "Italia Oggi" e "Quotidiano di Foggia", entrambi del 24.08.2005 e sul B.U.R.P. n. 101 dell'11.08.05. Con la stessa nota veniva trasmesso il parere favorevole del comune di Vieste;
- con nota acquisita al prot. n. 14641 del 14.12.2005 veniva trasmesso il parere favorevole con condizioni dell'Ente Parco Nazionale del Gargano;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 30.01.2006, valutata la documentazione integrativa, rilevava quanto segue:

L'intervento proposto consiste nella realizzazione di opere di sistemazione idraulica di un esistente canale (in alcuni allegati progettuali è individuato come "torrente") attualmente costituito da

una sezione rettangolare in calcestruzzo avente sezione trasversale rettangolare (5.00 x 2.30 m²) mediante la realizzazione di due ulteriori tronchi: il primo, a monte, avente lo scopo di intercettare i contributi dei bacini Piano Piccolo e Piano grande, il secondo, a valle, con la funzione di convogliare le acque intercettate, che oggi raggiungono un'area paludosa posta a 250 m dalla linea di battigia, direttamente a mare. In particolare l'intervento di monte prevede la realizzazione di due canali in calcestruzzo (nel progetto individuati come cunette, in quanto latistanti una strada): il primo della lunghezza di 1140 m avente sezione trasversale 3.20x1.30 m², il secondo, della lunghezza di 418 m, ha sezione trasversale di 4.10 x 1.30 m. A valle di tali due canali è prevista la realizzazione di un tronco di raccordo e di un nuovo canale avente lunghezza di 150 m e sezione trasversale di 12 x 2 m². Tale tronco si immette, mediante un ulteriore raccordo, nel canale esistente avente, come già detto, sezione trasversale di 5.00 x 2.30 m².

L'intervento di valle prevede la realizzazione di un ulteriore canale in calcestruzzo della lunghezza di 230 m avente sezione trasversale di 5.00 x 2.30 m²

Il progetto prevede infine la realizzazione delle seguenti opere di mitigazione degli impatti ambientali:

- Scarpate in pietrame calcareo per nascondere le pareti in calcestruzzo dei canali;
- Rivestimento in materasso verde delle scarpate;
- Piantumazione di siepi in corrispondenza delle cunette.

Inoltre:

- L'intervento ricade all'interno del Parco Nazionale del Gargano (Zona 2) ed è limitrofo al SIC IT 9110025 - MANACORE DEL GARGANO;
- Le opere interessano ambiti estesi del PUTT D (relativo) e C (distinguibile) ed un'area compresa in quelle individuate dal Decreto Galasso;
- L'intervento necessita di parere paesaggistico (area vincolata ai sensi della legge 1497/39 e della 431/85) e verifica di compatibilità paesaggistica (ai sensi del D.L.vo 42 del 22/1/2004 art. 146), entrambi mancanti.

Il progetto manca della relazione idrologia ed

idraulica (che, citate come allegati nella relazione tecnico illustrativa, sono assenti dal falcone e non risultano incluse nell'elenco degli allegati) che avrebbero potuto probabilmente chiarire alcuni dubbi in ordine alla sicurezza idraulica dell'opera. Lo schema progettuale prevede infatti la realizzazione di due lunghi canali aventi il precipuo scopo di drenare le acque del bacino di monte oggi non intercettate dal canale esistente, il cui recapito finale è tuttavia costituito dall'esistente canale la cui sezione resta immutata.

Un altro aspetto oscuro del progetto, che avrebbe potuto probabilmente essere chiarito dalla consultazione dei profili longitudinali, è quello legato all'efficacia dell'opera. A pagina 5 della Relazione si afferma infatti che "sia il tratto di canale di completamento a monte che quello a valle sono completamente fuori terra". Ciò è anche rappresentato nelle sezioni di progetto (cfr. e.g. Tav 04d). Non si comprende come una siffatta opera possa essere efficace nel drenare le acque piovane.

Per quanto concerne gli aspetti ambientali, si osserva quanto segue:

Né il progetto né il S.I.A. valutano alcuna soluzione alternativa né in termini di materiali né di tracciati.

Sembra di capire che il canale esistente costituisca la sistemazione e regolarizzazione di un torrente (appunto il torrente La Teglia), le cui acque alimentavano una area paludosa posta a valle che, dalla consultazione delle foto ;rafie contenute nel S.I.A. (cfr. foto 5) appare piuttosto interessante dal punto di vista naturalistico. La realizzazione della prevista sistemazione di valle con tracciato discosto dall'attuale, sottrarrà all'esistente area paludosa gli apporti idrici di tale corso d'acqua, con le conseguenze sull'ecosistema che non vengono valutate nel S.I.A. Nonostante alcune apprezzabili attenzioni nei confronti dell'ecosistema faunistico (rampe di salvataggio realizzate all'interno dei canali) lo studio di impatto ambientale appare non sufficientemente approfondito nella individuazione e descrizione degli impatti attesi. La valutazione di impatto ambientale è unicamente affidata ad una serie di Tabelle (da pagina 51 a pagina 74) prive di

qualsivoglia commento e/o chiarimento sulle ipotesi o considerazioni che hanno presieduto alla loro compilazione. E' del tutto mancante la parte descrittiva degli impatti attesi in fase di esecuzione ed esercizio delle opere. Non vengono descritti i mezzi d'opera che si utilizzeranno per la esecuzione dei lavori né le eventuali provvidenze atte a minimizzare gli impatti sulla fauna e flora.

• Per le motivazioni sopra esposte il Comitato ritiene di esprimere parere non favorevole all'intervento così come proposto.

✓ con nota prot. n. 1501 del 06.02.2006 il Settore Ecologia, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005, comunicava all'ente proponente che stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo e pertanto invitava lo stesso, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota, a trasmettere per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documentazione;

✓ considerato che nei termini previsti dalla normativa sopra esplicitata non perveniva, da parte della ditta proponente, alcuna osservazione, si conferma il parere negativo alla realizzazione dell'intervento proposto espresso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.01.2006;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Visto l'art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 30.01.2006, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del canale La Teglia, nel Comune di Vieste (Fg), proposti dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano - Viale Cristoforo Colombo, 243 - Foggia -;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 186

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di impianto per la produzione di biodiesel in contrada Coppa di Zecca – Comune di Corato (Ba) – Proponente: Olearia Olimpo s.r.l.

L'anno 2006 addì 6 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 293 del 13.01.2006, la S.r.l. Olearia Olimpo S.r.l. - Contrada Forquetta o Maccarone - Z.I. Corato (Ba) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto per la produzione di biodiesel in c.da Coppa di Zezza, nel comune di Corato (Ba);
- con successiva nota acquisita al prot. n. 1100 del 01.02.2006 la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 16.01.06, sul "Quotidiano di Foggia" del 17.01.2006 e sul B.U.R.P. n. 11 del 19.01.2006;
- con nota prot. n. 1653 dell'08.02.2006 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Corato e 13 amministrazione provinciale di Bari ad esprimere i pareri di cui all'art. 11, comma 4, L.R. N. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 2266 del 21.02.2006 giungevano delle osservazioni in merito all'opera in argomento da parte della Sezione LIDA "Guardie Giurate Per l'Ambiente" - Corato (Ba);
- con nota acquisita al prot. n. 3677 del 20.03.2006 veniva trasmesso il parere sfavorevole alla realizzazione dell'intervento di che trattasi da parte del comune di Corato - Settore VII;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 20.03.2006, ha rilevato quanto segue:

La società intende realizzare in contrada "Coppa di Zezza" del Comune di Corato un impianto di produzione di biodiesel partendo da oli vegetali quali olio di colza, di soia e di girasole. L'impianto in oggetto ricade alla tipologia di cui al punto A.1.b. della LR 11/01 e pertanto è da sottoporre a VIA secondo quanto previsto all'articolo 5.

B. Quadro di Riferimento Programmatico

Sono stati esaminati:

- i rapporti dell'intervento con i siti di interesse naturalistico di importanza comunitaria e con le aree naturali protette della pianificazione statale e regionale;
- i rapporti con lo strumento urbanistico comunale vigente;
- i rapporti con il PUTT
- i rapporti con il PAI
- i rapporti dell'intervento con le linee strategiche generali e locali di sviluppo sostenibile.

Le risultanze di questo lavoro risultano essere:

1. Il progetto non ricade in zona SIC o ZPS;
2. L'area di intervento non risulta compresa nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
Le aree protette più vicine al sito sono il SIC Posidonieto, l'oasi di protezione Torre Calderino ad est ed il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ad Ovest, tutti distanti oltre 5 km dal sito;
3. Per quanto riguarda la pianificazione comunale il sito ricade su un suolo tipizzato dal vigente strumento urbanistico quale zona D1 (insediamenti industriali insalubri). Per tale zona il PRG subordina l'edificazione ad un piano particolareggiato che ad oggi non è stato né approvato né adottato.

Rilevato tuttavia che il progetto risultava conforme alle vigenti norme ambientali e sanitarie veniva riconosciuta la legittimità di attivare le procedure per una variante urbanistica. In data 13/6/05 il settore lavori pubblici indiceva una conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica. In tale conferenza venivano espressi i seguenti pareri:

- Servizi Spesa ed Igiene Pubblica esprimevano parere positivo con prescrizioni;
- Il Comandante dei Vigili del Fuoco esprimeva parere favorevole;
- Il parere dell'ARPA era favorevole;
- Il Dirigente del Settore Urbanistico della Regione Puglia affermava che per esprimere il proprio parere aveva necessità di acquisire dal comune di Corato il proprio parere dal punto di vista urbanistico che giustificasse l'intervento in assenza di piano attuativo;

4. L'area oggetto d'intervento, con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti è classificata quale ATE di tipo E ovvero di valore normale e quindi non si rileva alcuna interferenza dell'intervento in progetto con il PUTT e si evince anche che l'area oggetto dell'intervento:
 - non risulta soggetta a vincolo idrogeologico,
 - ad usi civici;
 - a vincolo faunistico,
 - a vincolo paesaggistico;
 - a vincolo archeologico.

In considerazione del fatto che la tavola geomorfologia del PUTT riporta l'indicazione di una piccola lama, sebbene non vincolata e la presenza di crinali si è proceduto ad effettuare la relativa valutazione paesaggistica, considerando gli ambiti distinti "lame e crinali" descrivendone le caratteristiche generali e verificando l'idoneità dell'intervento nei confronti dei regimi di tutela e le prescrizioni di base sia nell'area di pertinenza che nell'area annessa.

5. Verifica del PAI. L'analisi delle mappe di pericolosità idraulica del PAI evidenzia l'assenza nell'area in studio di criticità idrauliche di sorta.

Il comune di Corato nel proprio parere affermando che "dal punto di vista ambiente - inquinamento non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto".

Dal punto di vista ambiente -paesaggio afferma sempre il Comune, "si rileva la distanza di soli 100 m tra i manufatti da realizzarsi ed il canale Fondo Griffi" e prosegue infatti "il suddetto canale viene considerato solo come lama prevedendo la distanza di 100 m da esso e la necessità del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'Amministrazione Comunale, quantunque la lama non sia riportata nel PUTT/P"

Prosegue il Comune "gli elementi in possesso di questo Comune, ed a tal fine si chiede una puntuale verifica degli Uffici Regionali, portano a considerare il canale Fondo Griffi quale un "corpo idrico e quindi assoggettabile alla distanza di rispetto di 150 m costituente la fascia di area annessa all'emergenza idro-geologica, così come previsto agli arti-

coli 2.02 e 3.05 delle NTA del PUTT/P quantunque il corpo idrico non sia riportato nel medesimo Piano. Pur tuttavia con DGR 1/2/06 relativa al trattamento delle acque reflue urbane e sulla base anche del Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza. Ambientale de 19/12/05 n. 209 sul "Piano di Tutela delle Acque" di cui all'articolo 44 del D.Lgs 152/99 per l'impianto di depurazione di Corato è riportato che il tipo di ricettore è un corso d'acqua tipo recapito CISNS (corpo idrico superficiale non significativo)

Occorre infine evidenziare che il progetto di produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse si inquadra nel l'applicazione del protocollo di Kyoto che consistono in una riduzione media del 5.2% dei livelli di emissione del 1990 nel periodo 2008-2012

C. Quadro Progettuale

Chimicamente il biodiesel è un carburante composto da una miscela di esteri alchilici di acidi grassi a lunga catena e si ottiene dalla spremitura di semi di colza, soia, girasole e da una reazione di transesterificazione dei lipidi che viene usato per convertire l'olio base nell'estere desiderato e per rimuovere gli acidi grassi liberi. Il processo produttivo più diffuso impiega metanolo per produrre esteri metilici.

Esso possiede le seguenti caratteristiche:

- non contribuisce all'effetto serra;
- riduce le emissioni di CO (-35%) e di incombusti (-20%);
- non produce SOx;
- il particolato risulta essere -32% rispetto a quello prodotto dal gasolio

Il processo

La reazione di transesterificazione che determina la sostituzione del glicerolo con tre molecole di alcool metilico per ottenerci tre molecole di estere metilico degli acidi grassi più una molecola di glicerina. La reazione avviene in presenza di catalizzatori (KOH, NaOH o CH₃ONa)

Il bilancio di massa è il seguente:

1000 kg di olio + 100kg di metanolo = 1000kg biodiesel +100kg glicerina

La reazione avviene a pressione di 0.13MPa ed una T di 333°K pari a circa 60°C.

I dati di progetto prevedono il seguente utilizzo di materie prime e produzione di composti finali:

Prodotti di partenza:

- **olio vegetale 13.3 t/h**
- **sodio metilato 0.027 t/h**
- **alcool metilico 1.33 t/h**

Prodotti finali

- **metilestere 13.3 t/h**
- **glicerina 1.33 t/h**

Le ore di funzionamento annue sono pari a 7500 per una produzione di biodiesel di 100.000 t

La produzione avviene in un processo batch ed il metilestere prodotto contiene ancora il 10% di CH₃OH per cui si attua un lavaggio a 100°C e 125KPa ed i vapori di alcool metilico sono strappati ed inviati in un condensatore ad acqua per il recupero. Il tutto avviene a circuito chiuso. L'utilizzo dell'alcool metilico fa rientrare l'impianto di produzione per il relativo stoccaggio, nei disposti del D.Lgs 334/99.

D. Quadro Ambientale

Aspetti geologici

Il sito è situato a circa 2000 m a N-E dell'abitato di Corato. La contrada "Coppa di Zezza" si estende sulla estrema propaggine settentrionale del ramo idrografico denominato "Lama di Pietra" che origina più a sud all'altezza delle contrade Bracco e Madonna delle Grazie. I lineamenti geomorfologici salienti sono contrassegnati da una importante confluenza di due rami del reticolo idrografico a "lame" che scendono ed attraversano il centro abitato dalle zone più alte della Murgia a sud: il primo "Lama di Grazia" raccoglie le acque meteoriche occasionalmente provenienti dalle aree urbane a S-W, il secondo "Lama di Pietra" che più direttamente attraversa l'area esaminata pur senza lambire il sito di intervento, attualmente assume la funzione di canale storico "a cielo aperto" denominato "Canale Fondo Griffi" raccogliendovi e facendo defluire verso la costa a N-E le acque rivenienti dal-

l'impianto di depurazione fognaria del comune di Corato si sversa in mare tra gli abitati di Trani e Bisceglie. La confluenza delle due lame ha luogo circa 500m verso nord-nordovest rispetto al sito di intervento, in particolare rispetto al punto di osservazione della particella 183 ed è demarcata più a valle da un brusco rigetto dell'ordine di pochi metri di altezza che delimita il bordo di una scarpata di origine tettonica : la distanza del sito di intervento rispetto al ciglio di tale scarpata è di circa 800 m. E' importante segnalare come il sito di intervento si posizioni a monte rispetto alla confluenza delle due principali lame e pertanto esente da potenziali fenomeni di esondazione. Solo sporadicamente ed in occasione di precipitazioni particolarmente abbondanti e protratte nel tempo , con periodicità trentennale si sono registrati nella zona episodi che hanno visto il passaggio di un'onda di piena attraverso le lame.

La distanza del sito d'intervento (a quota 184 m slm) dalla confluenza delle lame è di circa 500m, tenendo conto che questa si materializza più a Nord ad una quota di 170mslm dove peraltro non sono segnalati particolari episodi di allagamento mentre, la distanza rispetto all'asse del singolo ramo idrografico "Lama di Pietra" misurata a partire perpendicolarmente dallo spigolo delle particelle di interesse più prospicienti (le n. 72 e 293) è di circa 70 m; nell'ambito di queste particelle è prevista l'installazione dell'impianto, il nucleo insediativo coinvolge la particella 183 incrementando la distanza minima di rispetto nei confronti del reticolo idrografico ad almeno 150 m a fronte di una prescrizione normativa che prevede una distanza di rispetto di 100m.

L'idrografia superficiale risulta assente a causa della permeabilità per fessurazione dei calcari. Tuttavia i solchi di erosione sono numerosi ed essi detti lame hanno origine sulla Murgia ed arrivano fino alla costa adriatica. In occasione di piogge abbondanti le acque si incanalano lungo le lame ove costituiscono per breve tempo corsi d'acqua superficiali.

L'idrografia sotterranea, le rocce carbonatiche sono permeabili per fessurazione e pertanto le acque vengono smaltite rapidamente in profondità dove danno origine ad una falda idrica denominata

falda carsica profonda. Tale falda è in pressione perché è limitata a tetto da un pacco di rocce carbonatiche complessivamente impermeabili.

Si conclude che il sito designato i cui manufatti ricadono essenzialmente sulla particella 183 si colloca in una posizione di pieno rispetto nei confronti delle lame per almeno 150 m a fronte di una distanza minima prescritta dal PUTT di 100 m.

Inoltre il sito di intervento rispetto alla confluenza dei due rami del reticolo idrografico (Lama di Pitra e Lama di Grazia la distanza è circa 500 m mentre rispetto ai cigli di scarpata la distanza è di circa 800 m.. Il sito si trova a +4 metri rispetto agli alvei erosionali per cui le possibilità documentate relative al passaggio di onde di piena sono occasionali concomitanti a precipitazioni di carattere eccezionalmente prolungato di periodicità trentennale con altezze d'onda non superiore a 2 metri. Pertanto il deflusso delle acque meteoriche procede gravitativamente verso valle e nel sottosuolo.

Flora e fauna

L'analisi dei resti della vegetazione spontanea presente nel sito in oggetto ci indica che la vegetazione potenziale del territorio di Corato si colloca in una fascia di transizione tra l'ambito murgiano in cui si trova l'optimum per la roverella e la fascia costiera dove si ritrova l'optimum per l'affermarsi del leccio.

Il sito di intervento è costituito da un oliveto con esemplari arborei di modesta mole con la sola eccezione di alcuni esemplari. La flora spontanea presente lungo i muretti a secco dell'oliveto è rappresentata da una banale flora ruderale e nitrofila. Gli olivi presenti nell'area di impianto saranno rimossi e ripiantati nella stessa area.

Per quanto riguarda la fauna le osservazioni condotte in vari sopralluoghi hanno evidenziato un popolamento faunistico privo di particolari aspetti interessanti ed esclusivi.

Land use

Nell'intorno di 2.2 km rispetto al sito di intervento si hanno aree agricole per un'estensione di 1365 ha prevalentemente ulivi e vigneti, ed aree

antropizzate per una estensione di 113 ha caratterizzata prevalentemente da area urbana ed insediamenti rurali o masserie.

CONCLUSIONI

1. Pianificazione comunale - Il sito ricade su un suolo tipizzato dal vigente strumento urbanistico quale zona DI (insediamento industriali insalubri) e per tale zona il PRG subordina l'edificazione ad un piano particolareggiato che ad oggi non è stato approvato né adottato.

Rilevato tuttavia dal comune di Corato che il progetto risulta conforme alle vigenti norme ambientali e sanitarie, veniva riconosciuta la legittimità di attivare le procedure per una variante urbanistica in attesa del piano particolareggiato. In data 13.06.05 il Settore lavori Pubblici indiceva una Conferenza dei Servizi per l'esame della variante urbanistica, In tale conferenza venivano espressi i seguenti pareri:

- Servizi Spesa ed Igiene Pubblica - parere positivo con prescrizioni
- Il Settore Ambiente del comune di Corato esprimeva parere favorevole.

A tale proposito si precisa che il Sindaco del comune di Corato con nota n. 1122 del 03.03.06 (acquisita al protocollo dell'Assessorato Ecologia - Settore Ecologia - n. 3677 del 20.03.2006 ed in premessa citata) comunicava che "... Dal punto di vista ambiente-inquinamento non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto. Si evidenzia un errore a pag. 9 dello S.I.A. ove si riporta che il Dirigente Settore Ambiente ha reso il proprio parere favorevole in seno alla Conferenza di Servizi. Nessun parere era stato reso dal settore Ambiente Comunale in quanto si era in attesa di chiarimenti dal Settore Ambiente Regionale..." ed ancora "...Sulla base delle considerazioni su esposte si esprime parere sfavorevole del Comune di Corato sullo S.I.A. presentato, fatta salva la verifica degli Uffici Regionali sull'assoggettabilità alla distanza di 150 m ...";

- Il Comandante dei Vigili del Fuoco esprimeva parere favorevole;
- Il parere dell'ARPA era favorevole;
- Il Dirigente del Settore Urbanistico della Regione Puglia affermava che per esprimere il proprio parere aveva necessità di acquisire dal

comune di Corato il proprio parere dal punto di vista urbanistico che giustificasse l'intervento in assenza di piano attuativo.

Non veniva espressa alcuna posizione di merito ma soltanto la motivazione del ritardo della formulazione del piano attuativo.

2. In considerazione del fatto che la tavola geomorfologica del PUTT riporta l'indicazione di una lama, sebbene non vincolata, e la presenza di crinali, è stata effettuata la relativa valutazione paesaggistica, considerando gli ambiti distinti "lame e crinali" descrivendone le caratteristiche generali e verificando l'idoneità dell'intervento nei confronti dei regimi di tutela e le prescrizioni di base sia nell'area di pertinenza che nell'area annessa.

3. Verifica del PAI - L'analisi delle mappe di pericolosità idraulica del PAI evidenzia l'assenza nell'area in studio di criticità idrauliche di sorta (v. pag. 15 del S.I.A.).

4. Osservazioni del Comune

Il comune di Corato nel proprio parere afferma che "dal punto di vista ambiente-inquinamento non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento proposto", pur tuttavia dal punto di vista ambiente-paesaggio si rileva la distanza di soli 100 m. tra i manufatti da realizzarsi ed il canale Fondo Griffi e prosegue infatti "il suddetto canale viene considerato solo come lama prevedendo la distanza di 100 m."

Il Comune considera il canale Fondo Griffi quale "corpo idrico superficiale" e quindi assoggettabile alla distanza di rispetto di 150 m. costituente la fascia di area annessa all'emergenza idro-geologica, così come previsto agli articoli 2.02 e 3.05 delle NTA dei PUTT/P quantunque il corpo idrico non sia riportato nel medesimo Piano.

Il Comune. quindi conclude che, in mancanza della prevista distanza di 150 m., valida per i corpi idrici superficiali, fornisce parere sfavorevole al S.I.A. ed aggiunge "fatta salva la verifica degli uffici regionali sulla assoggettabilità alla distanza di 150 m.

E' noto che sulla base della DGR 01.02.06 relativa al trattamento delle acque reflue urbane e del Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Ambientale del 19.12.05, n. 209 sul Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 44 del D.Lgs. 152/99, per l'impianto di depurazione di Corato è riportato che il tipo di ricettore è un corso d'acqua tipo recapito CISNS (corpo idrico superficiale non significativo).

L'allegato 1 del D.Lgs 158/2000 definisce con precisione i corpi idrici significativi che sono, in quanto tali, da monitorare e classificare per stabilire lo stato di qualità ambientale di ciascuno di essi.

Lo stesso allegato 1 afferma che: "non sono significativi i corsi d'acqua che per motivi naturali hanno avuto portata uguale a zero per più di 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio".

Il Decreto del C.D. n. 209 del 19.12.05, che definisce tale corpo idrico superficiale non significativo, e quindi non sottoponibile al monitoraggio ed alla conseguente classificazione di qualità prevista dal citato allegato 1 del D.Lgs. 258/2000, consente di assimilare tale scarico non uno scarico superficiale e quindi rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5, bensì scarico sul suolo e quindi seguire la tabella 4, limiti di emissione per le acque reflue urbane che recapitano sul suolo e che possiedono limiti più severi di quelli della tabella 3.

Se così non fosse non si comprenderebbe la differenza fatta tra corpi idrici significativi che, si ripete, devono essere monitorati ed opportunamente classificati e corpi idrici non significativi. Anche la LIDA "Guardie Giurate per l'Ambiente" ha osservato che il sito insiste presso un corso d'acqua superficiale che non rispetta le distanze previste. Infatti considerando sulla base dell'articolo 3.08.2 l'appartenenza alla classe 2.2. del corso d'acqua la distanza prevista deve essere pari a 150 m. e questo ha anche costituito la base del parere sfavorevole allo studio VIA del comune di Corato.

5. Si reputa che non siano state ben evidenziate le problematiche relative ai serbatoi di soccorso previsti nel caso di rottura dei serbatoi principali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e soprattutto rispetto alla normativa del

D.Lgs 334/99 relativa al rischio di accadimento di incidenti rilevanti.

E' necessario che ciò venga puntualmente osservato.

- Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Comitato Reg. le per la V.I.A. ha reputato che la compatibilità ambientale relativa al progetto in questione possa essere autorizzata a condizione che il Comune metta in atto le procedure previste dalle NTA del PUTT/P ai fini delle riduzioni del rispetto della distanza della lama da 150 a 100 m.;
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal

Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.03.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale la realizzazione, proposto dalla S.r.l. Olearia Olimpo S.r.l. - Contrada Forquetta o Mac-carone - Z.I. Corato (Ba) - a condizione che il Comune metta in atto le procedure previste dalle NTA del PUTT/P ai fini delle riduzioni del rispetto della distanza della lama da 150 a 100 m. -;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 187

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Complesso industriale per la costruzione, riparazione e revisione aerei e componenti aeronautici con annessi magazzini ricambi e uffici (I° stralcio) – Comune di Brindisi - Proponente: International Aviation Supply.

L'anno 2006 addì 6 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12974 del 14.11.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un complesso industriale per la costruzione, riparazione e revisione aerei e componenti aeronautici con annessi magazzini ricambi e uffici (I° Stralcio), nel comune di Brindisi, da parte della società International Aviation Supply (I.A.S.) - Via Galileo Ferraris, 7 - Zona Industriale - Brindisi -;
- con nota prot. n. 405 del 17.01.2006, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato e nel contempo invitava il Comune di Brindisi a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 4582 del 31.03.2006 il Dirigente del Servizio Ecologia, Ambiente, ... del Comune di Brindisi trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nei tempi (dal 03.01 al 02.02.2006) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto. Con la stessa nota giungeva copia della Determinazione n. 7 del 17.01.06 del Settore Ecologia del Comune di Brindisi dalla quale si evinceva il parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'opera in argomento;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

La I.A.S. s.r.l., nell'ambito della Misura 4.18 "Contratti di Programma (Fondi FESR) del POR Puglia 2000-2006, Asse IV - "Sistemi locali di sviluppo", intende realizzare e commercializzare sistemi aerei UAV (Unmanned Aerial Vehicle - aerei in grado di volare senza pilota). Il programma indu-

striale consiste nella realizzazione su di un suolo di proprietà di 170.000 mq in contrada, Santa Teresa Pinti (Brindisi) di:

- uno stabilimento industriale di 3.708 mq (90,82m x 40x82m x 7m di altezza) dotato di tutti gli impianti ed attrezzature necessarie all'assemblaggio degli UAV e comprensivo di zone prova, servizi, uffici tecnici di supporto all'attività produttiva;
- una palazzina uffici da realizzarsi in testa all'opificio industriale organizzata su tre piani più uno seminterrato per una superficie in pianta di 635 mq

A questo programma industriale è affiancato un programma di R&S (1.230.000 euro) finalizzato all'innovazione del prodotto da svolgersi presso gli stabilimenti produttivi della I.A.S. s.r.l. in collaborazione con Università di Lecce, CNR e Politecnico di Bari.

Nella relazione tecnica illustrativa si legge che il ciclo produttivo programmato non produce scarichi industriali inquinanti, pertanto non è previsto nessun tipo di impianto di depurazione per il trattamento di acque industriali, è previsto solo un impianto di trattamento di acque di scarico civili con un sistema Imhoff e smaltimento delle acque reflue nella rete fognante esistente.

Si dichiara inoltre che il procedimento di lavorazione non necessita di gas o di altri combustibili, oli o altri liquidi, acidi o altri materiali chimici aggressivi; non si producono fumi e vapori, non vi sono sorgenti di calore e di refrigerazione... che gli eventuali prodotti esausti rivenienti dalle lavorazioni o dagli imballi dei pezzi meccanici saranno stoccati in appositi contenitori conformi alle normative vigenti e successivamente smaltiti a mezzo ditte o consorzi autorizzati.

Il progetto prevede la realizzazione di una bretella di collegamento con la pista dell'aeroporto per il rasnito degli aerei da mantenere e da costruire.

E' previsto impianto di trattamento delle acque di prima pioggia.

- Ciò stante si ritiene di poter esprimere parere

favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:

in fase di cantiere:

- ✓ siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- ✓ sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti;
- ✓ il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi; la scelta delle cave di prestito e delle discariche deve essere operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;

in fase di esercizio:

- ✓ sia realizzato, come previsto nella documentazione di progetto, il sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. Le stesse potranno essere utilizzate per irrigare le aree verdi e per eventuali altri usi compatibili, in via preferenziale rispetto al loro rilascio in fogna bianca;
- ✓ sia assicurata la corretta gestione dei rifiuti del ciclo produttivo nonché dei rifiuti degli uffici (toner, ecc.) e la separazione della porzione umida da quella secca al fine di conferire le porzioni già separate al servizio pubblico di raccolta, come anche prescritto dal Servizio Ecologia del Comune di Brindisi;
- ✓ si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere A consumo energetico (utilizzando per esempio lampade a basso consumo) e con lampade rigorosamente orientate verso il basso;
- ✓ si realizzi la sistemazione delle aree a verde secondo le indicazioni fornite dal Servizio Ecologia del Comune di Brindisi;
- ✓ anche al fine di contenere l'impatto acustico e di mitigare l'inserimento paesaggistico dell'intervento si realizzi una barriera vegetale perime-

- trale sempre coerente con le indicazioni di cui al puri to precedente;
- ✓ a valle della definizione del tipo di emissioni in atmosfera connesse con il ciclo produttivo il proponente dovrà attivarsi più il rilascio delle eventuali autorizzazioni previste per legge.
 - Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono, state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di un complesso industriale per la costruzione, riparazione e revisione aerei e componenti aeronautici con annessi magazzini ricambi e uffici (I° Stralcio), nel comune di Brindisi, proposto dalla società International Aviation Supply (I.A.S.) - Via Galileo Ferraris, 7 - Zona Industriale - Brindisi - , escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse, in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.);
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 188

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Realizzazione e sistemazione di depositi da adibire allo stoccaggio di contenitori in vetro cavo prodotti in esistente impianto produttivo ricadente nella zona D1 (Zona per l'industria) del vigente Piano Regolatore Generale – Comune di Castellana Grotte (Ba) - Proponente: Vetriere Meridionali s.p.a.

L'anno 2006 addì 6 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 13708 del 28.11.05 veniva trasmessa, al sensi della L.R. n. 11/2001,

la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente la realizzazione e la sistemazione di depositi da adibire allo stoccaggio di contenitori in vetro cavo prodotti in esistente impianto produttivo ricadente nella zona DI (Zona per l'industria) del vigente Piano Regolatore Generale, nel comune di Castellana Grotte (Ba), proposto dalla Vetriere Meridionali S.p.A. - S.S. n. 634 per Conversano, 144 - Castellana Grotte (Ba) -;

- con nota prot. n. 584 del 24.013.06, il Settore Ecologia invitava la società istante a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare se erano pervenute osservazioni e/o opposizioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto. Con la stessa nota richiedeva il parere di competenza in merito alla realizzazione dell'opera in argomento;
- con nota acquisita al prot. n. 4720 del 04.04.2006, il Responsabile del Servizio II A del comune di Castellana Grotte attestava l'avvenuta affissione nei tempi (per 30 giorni consecutivi a partire dal 06.12.05) e con le modalità previste dalla sopra citata L.R. e specificava inoltre che non pervenute osservazioni in merito all'intervento. Con la stessa nota esprimeva parere favorevole all'intervento proposto;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

L'investimento proposto prevede l'ampliamento e ammodernamento di alcuni impianti produttivi, di attrezzature e sistemi di supporto alla produzione e l'adeguamento strutturale di aree di ispezione e stoccaggio, delle materie prime, prodotti finiti e rottami per il recupero.

Il programma di interventi ammonta complessivamente a 21,630 Meuro e rientra nei finanziamenti previsti dalla Misura 4.18 "Contratti di Programma (Fondi FESR) del POR Puglia 2000-2006, Asse IV - "Sistemi locali di sviluppo".

Attualmente la produzione massima teorica annua è pari a:

- forno 1: 83.000 t/anno
- forno 3: 76.000 t/anno

mentre la produzione effettiva annua è pari a:

- forno 1: 66.767 t/anno
- forno 3: 67.866 t/anno

A valle dell'intervento si prevede di portare la produzione massima teorica annua a:

- forno 1: 91.000 t/anno
- forno 3: 76.000 t/anno

per una produzione effettiva annua di:

- forno 1: 81.000 t/anno
- forno 3: 67.916 t/anno (probabilmente si tratta di un errore, forse il valore corretto è 67.866, invariato rispetto al dato attuale)

Il programma industriale prevede:

- il completo rifacimento e ampliamento del forno fusore 1 (da 70 a 73 mq);
- la sostituzione di tre linee di produzione in grado di assorbire la maggiore capacità produttiva del forno e di produrre articoli con caratteristiche differenti rispetto ai prodotti attuali;
- acquisizione di nuove macchine (due tomi a controllo numerico, macchina per l'aspirazione del truciolame);
- adeguamento, rispetto alle nuove esigenze produttive, dei forni di ricottura e dei sistemi di trattamento superficiale dei prodotti realizzati dalle tre linee di produzione a valle del forno 1;
- acquisizione di nuovo impianto (Zippe) in grado di recuperare rottame di vetro e di garantire il suo riutilizzo come miscela vetrificabile;
- realizzazione di un piazzale idoneo allo stoccaggio del rottame prodotto internamente o acquisito in dall'esterno;
- rifacimento delle aree ispettive con l'introduzione di un nuovo sistema di supervisione e controllo della qualità del prodotto finito;
- acquisizione di nuovi impianti di pallettizzazione adeguati rispetto alle nuove esigenze operative;
- realizzazione, su un terreno adiacente allo stabilimento produttivo esistente, di un nuovo magazzino per lo stoccaggio dei prodotti finiti di 6.150 mq;
- riammodernamento degli impianti esistenti (sistemi di condizionamento, rete di distribuzione di aria compressa e metano);

- adeguamento sistemi di sicurezza (antincendio, riduzione delle polveri, trattamento prime, piogge);
- tompagnatura laterale di manufatti edilizi esistenti e chiusura di tettoie esistenti per 1.000 mq.

Come indicato, il progetto prevede lo smaltimento dei volumi di acqua che si raccolgono durante gli eventi di pioggia sia nei piazzali che sulle coperture. La rete di raccolta prevista convoglia le acque in tre punti distinti dove, a valle dei trattamenti di grigliatura, sedimentazione e dislocazione, sono stoccate in idonee cisterne di accumulo. Si prevede di riutilizzare l'acqua accumulata nella misura di 152 mc/giorno a detrazione da quella prelevata attualmente da pozzo artesiano (regolarmente autorizzato prot. 1735 del 8.6.2001). Quindi gli interventi previsti sulle acque meteoriche consentiranno una riduzione del prelievo da falda.

Nella relazione ambientale si dichiara che le eventuali quantità in eccesso (in realtà improbabili attesa la previsione di consumo giornaliero presentata) saranno smaltite in trincee drenanti di sub irrigazione su cui saranno messe a dimora piante semperverdi ad elevato apporto fogliare.

La descrizione dei principali impatti attesi è molto completa ed è articolata secondo 14 componenti (atmosfera, acqua, suolo e sottosuolo, produzione di rifiuti, ecc.) e due fasi (di cantiere e di esercizio). Sono indicate le misure di mitigazioni previste. In relazione si dichiara che gli interventi previsti non avranno una sensibile influenza sulle prestazioni ambientali già raggiunte con l'ottenimento della certificazione dei SGA ISO 14001.

I principali impatti attesi rilevati sono rappresentati dalle emissioni in atmosfera e dal rumore in fase di esercizio.

Per quanto riguarda il primo aspetto si dichiara che l'impianto è autorizzato ai sensi del DPR n. 203/88 e che saranno intraprese specifiche misure di mitigazione consistenti sostanzialmente in accorgimenti tecnici finalizzati ad ottimizzare il ciclo produttivo e ridurre la quantità di fumi emessi.

Per quanto riguarda il rumore, oltre alla intensità delle emissioni acustiche, è importante soffermarsi

sul carattere continuo delle stesse attesa la tipologia del ciclo produttivo (la presenza di forni impone il funzionamento a ciclo continuo). Questa circostanza è ancora più delicata se si considera la prossimità dell'impianto al centro abitato, sarà quindi necessario applicare ogni misura di mitigazione tecnicamente adottabile.

- Considerato quanto sopra evidenziato ed anche in considerazione della circostanza che trattasi di intervento su una attività già esistente, che sono previsti sostanzialmente miglioramenti tecnologici e funzionali di impianti, che le attività proposte sono coerenti con la destinazione d'uso dell'area (zona DI industriale), si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

in fase di cantiere:

- ✓ come peraltro indicato in relazione, siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- ✓ sia garantita l'idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti;
- ✓ il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi; la scelta delle cave di prestito e delle discariche deve essere operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;

in fase di esercizio:

- ✓ siano intraprese tutti gli accorgimenti tecnici indicati in relazione finalizzati a mitigare l'impatto sull'atmosfera. Dovranno essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni e dovrà essere aggiornata l'autorizzazione alle emissioni (DPR 203/88) alla luce delle modifiche apportate al forno e degli altri interventi previsti a livello di impianti;
- ✓ siano adottate tutte le misure per attenuare l'inquinamento acustico prodotto dal macchinari

durante i processi produttivi, attraverso l'adeguata allocazione delle macchine, l'utilizzo di macchine a bassa rumorosità, la cofanatura di quelle più rumorose, la posa in opera di sistemi antivibranti, ecc;

- ✓ sia realizzata attività periodica di monitoraggio acustico e vibrazionale, di concerto con le Autorità competenti, al fine di predisporre eventuali misure di mitigazione integrative;
- ✓ sia assicurato, come previsto negli elaborati progettuali, il riutilizzo delle acque di pioggia, previo idoneo trattamento, in modo da ridurre il ricorso all'emungimento da falda;
- ✓ sia assicurata la corretta gestione dei rifiuti;
- ✓ si realizzi l'impianto di illuminazione delle aree esterne in modo da contenere il consumo energetico (utilizzando per esempio lampade a basso consumo) e con lampade rigorosamente orientate verso il basso;

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione e la sistemazione di depositi da adibire allo stoccaggio di contenitori in vetro cavo prodotti in esistente impianto produttivo ricadente nella zona D1 (Zona per l'industria) del vigente Piano Regolatore Generale, nel comune di Castellana Grotte (Ba), proposto dalla Vetriere Meridionali S.p.A. - S.S. n. 634 per Conversano, 144 - Castellana Grotte (Ba) -, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto e non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 189

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Completamento della strada di scorrimento III Mediana Bis in area urbana da autostrada BA/NA a Corso Trieste – Comune di Bari - Proponente: Amministrazione comunale di Bari.

L'anno 2006 addì 6 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2466 del 28.02.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente il completamento della strada di scorrimento III Mediana Bis in area urbana dall'autostrada BA/NA a corso Trieste - in attuazione del Piano Regolatore Generale -, nel comune di Bari, da parte dell'Amministrazione Comunale di Bari - Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico - Settore Traffico e Strade - C.so Vittorio Emanuele, 84 - Bari -. Nella richiesta l'Ente proponente precisava che:
 - L'opera in oggetto è stata inserita nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la Regione Puglia stipulata in data 10.10.03 tra le infrastrutture interessanti il territorio della Regione Puglia comprese nel programma approvato dal CIPE con Delibera n. 121 del 21.12.01;
 - L'opera in oggetto è inserita nel programma triennale delle OO.PP del Comune di Bari per il triennio 2006-2008 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 194 del 29.12.05;
 - Le procedure di approvazione dei progetti e di finanziamento dell'opera sono regolate dal Decreto Legislativo 20.08.02, n. 190 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 4234 del 23.03.06, il Settore Ecologia invitava l'Ente istante a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed a comunicare se erano pervenute osservazioni c/o opposizioni in merito alla realizzazione dell'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 4577 del 30.03.2006, il Responsabile del Settore Traffico e Strade del comune di Bari attestava l'avvenuta affissione nei tempi e con le modalità previste dalla sopra citata L.R. e specificava inoltre che non pervenute osservazioni in merito all'intervento;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi dai quali è emerso che:

Il progetto prevede la realizzazione del tratto di completamento (in quanto per piccoli tratti è già stata realizzata) della 3^a Mediana Bis tra il terminale Autostradale Bari - Napoli (lato Ovest) e corso Trieste (lato Est) il tutto per una lunghezza complessiva di Km 8+220. La strada urbana attrezzata di scorrimento 3^a Mediana Bis fa parte della rete viaria primaria prevista nel PRG di Bari, finalizzata alla penetrazione urbana e al drenaggio trasversale di tutta la viabilità radiale intersecata.

Si intende realizzare un corpo centrale con due carreggiate (una per ogni senso di marcia) separate da uno spartitraffico di 1.60 m di larghezza, comprensive ciascuna di due corsie, larghe 3.50 m, più una terza di emergenza, di 3.00 m, ed un marciapiedi di servizio, di 0.75 m, protetto da barriera metallica; più due carreggiate laterali complanari ciascuna con due corsie di 3.50 m e con banchine di 1.00 m. La fascia di pertinenza dell'intera infrastruttura ha una larghezza mai inferiore a 60 m.

Sono previste numerose rampe di interscambio, corsie di accelerazione, marciapiedi, aree di sosta, zone di arredo urbano, aree a verde, barriere antirumore, sottopassi pedonali, fermate di mezzi pubblici. L'andamento altimetrico è di tipo sinusoidale con i punti di massimo in corrispondenza delle intersezioni con le reti di servizio e i punti di minimo in corrispondenza dei sovrappassi di inversione. Infatti parte del tracciato viaggia su viadotto e sono previsti anche diversi sottopassi.

Nelle zone urbanizzate attraversate con viadotto si prevede il recupero di aree liberate a quota strada con la realizzazione di parcheggi, zone di interscambio con i mezzi pubblici. In queste aree è prevista l'installazione di arredo urbano, panchine, verde attrezzato, pensiline, ecc. Molto delicato l'inserimento di viadotti in zone densamente urbanizzate. Sono previste barriere acustiche di tipo vegetativo.

La documentazione fornita, priva di elaborati grafici di dettaglio, consente comunque di individuare l'opera e di definirne gli aspetti principali. Il

progetto è di dimensioni ragguardevoli e appare di grande utilità sociale ed ambientale per i benefici che se ne potranno trarre, ad opera realizzata, in termini di snellimento del traffico urbano e di conseguenza di qualità dell'aria. Gli aspetti di maggiore criticità riguardano la fase realizzativa sia in termini di durata che di potenziali impatti, atteso soprattutto il contesto urbano in cui buona parte dell'intervento si inserisce.

- Considerato quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:
 - a. Nelle fasi di progettazione successive (definitiva ed esecutiva) siano rigorosamente precisati i tempi di esecuzione delle opere con la precisa indicazione dei lotti funzionali in cui prevedibilmente sarà suddivisa la realizzazione. La eventuale suddivisione in lotti deve tener conto della funzionalità degli stessi a raggiungere significativi miglioramenti della viabilità urbana anche in assenza di realizzazione degli altri lotti. La verifica di questi aspetti è demandata al Comune proponente che in virtù delle sue competenze territoriali è anche l'autorità competente per quegli aspetti più direttamente coinvolti dagli impatti in fase di cantiere (salute pubblica, traffico, modifiche della viabilità, ecc.);
 - b. Nella ipotesi di suddivisione della fase esecutiva per lotti funzionali, il Comune di Bari dovrà garantire il pieno coordinamento sia nel caso di più lotti e/o cantieri contemporanei che per lotti previsti in tempi diversi;
 - c. I tratti da realizzare in elevazione vanno accuratamente valutati dal punto di vista dell'impatto paesaggistico e acustico con riferimento al tessuto urbano in cui si progetta di inserirle. Per cui nelle successive fasi di progettazione occorrerà dettagliarle in modo particolare in rapporto ai volumi edilizi esistenti (con riferimento a destinazione degli immobili prospicienti, distanze, altezze, ecc.);
 - d. I tratti da realizzare in scavo vanno accuratamente valutati dal punto di vista del poten-

ziale impatto sulla idrogeologia dei luoghi raffrontando le profondità di scavo con l'andamento dei livelli di falda;

- e. Atteso il rischio che la infrastruttura in progetto possa creare una cesura nel tessuto urbano della città occorrerà realizzare numerosi attraversamenti pedonali e ciclabili. Gli attraversamenti pedonali dovranno tenere conto della sicurezza "sociale": devono cioè essere progettati in modo da scongiurare il rischio di diventare luoghi pericolosi per le persone che vi transitano. A tal fine devono essere preferite soluzioni in elevazione, rispetto a quelle interrato, e predisposti sistemi di controllo audio-visivo (telecamere, allarmi, ecc.). Va valutata anche la possibilità di attrezzare gli eventuali sottopassi pedonali con servizi c/o attività in grado di concorrere a garantire da un lato la sicurezza degli attraversamenti dall'altro possano rappresentare elementi di ricucitura economica e sociale;
- f. In fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
- g. Siano realizzate le vasche di decantazione delle acque di cantiere;
- h. Si provveda a realizzare le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche, sia a protezione della sede stradale che delle aree urbane attraversate. Analoga attenzione andrà posta in fase di cantiere al fine di evitare danni per eventi meteorologici che si dovessero manifestare durante i lavori. Si precisa a questo proposito che, contrariamente a quanto dichiarato nella documentazione, non sarà possibile il ricorso a pozzi disperdenti non consentiti dalla normativa di settore;
- i. Il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecni-

camente possibile riutilizzarlo per le opere a realizzarsi;

- j. La scelta delle cave di prestito e delle discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 - k. Sia privilegiato l'uso di cave di prestito e di discariche già operanti;
 - l. La tempistica dei lavori sia di ciascun eventuale lotto che dell'insieme dei lotti sia mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
 - m. Al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale e completamente reintegrate nel contesto urbano di inserimento;
 - n. Siano realizzate le barriere acustiche;
 - o. Siano attrezzati con verde e con elementi di arredo urbano (panchine, pensiline, ecc.) le aree di sosta, di interscambio con i mezzi pubblici, di attraversamento, ecc.
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente il completamento della strada di scorrimento III Mediana Bis in area urbana dall'autostrada BA/NA a corso Trieste - in attuazione del Piano Regolatore Generale -, nel comune di Bari, proposto dall'Amministrazione Comunale di Bari - Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico - Settore Traffico e Strade - C.so Vittorio Emanuele, 84 - Bari -; escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- il presente parere è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto e non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione prevista per legge. In particolare si segnala la necessità di acquisire il previsto parere dell'Autorità di Bacino per la presenza di aree vincolate dal PAI;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 190

Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Estrazione di materiale inerte nel Torrente Celone in località Creta Bianca – Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) - Proponente: CER.EDIL. s.n.c.

L'anno 2006 addì 6 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 14145 del 05.11.05 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione dell'intervento di estrazione di materiale inerte nel Torrente Celone in località Creta Bianca, nel comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg), proposto dalla CER.EDIL. S.n.c. - Strada Provinciale n. 125 - Castelluccio Valmaggiore (Fg);
- con nota prot. n. 306 del 13.01.2006, il Settore Ecologia comunicava alla società istante di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato e nel contempo invitava il Comune di Castelluccio Valmaggiore a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, nonché ad esprimere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 4584 del 31.03.2006 il Dirigente dell'U.T. di Castelluccio Valmaggiore trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nei tempi (dal 29.11 al 29.12.2005) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, specificando che non erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto. Con la stessa nota

si comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'opera in argomento;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

L'intervento prevede il prelievo di materiale litoidale dal greto del torrente Celone per un totale di 331.40 mc.

Il materiale sarà utilizzato per l'esecuzione di lavori di drenaggio e consolidamento di un piazzale dell'impresa proponente.

Gli obiettivi che si intende perseguire attraverso il prelievo sono:

- ripristinare la sede naturale del corso d'acqua;
- incanalare le acque al centro del torrente;
- proteggere i terreni coltivati e comunque di proprietà privata;
- non intaccare in alcun modo gli argini del torrente;

L'istanza è richiesta ai sensi dell'art. 5 Legge 37/94:

- “1. Sino a quando non saranno adottati i piani di bacino nazionali, interregionali e regionali, previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive Modificazioni, i provvedimenti che autorizzano il regolamento del corso dei fiumi e dei torrenti, gli interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale, devono essere adottati sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, redatti sotto la responsabilità dell'amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, che subordinino il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni al rispetto preminente del buon regime delle acque, alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, alla tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.
2. Le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico, anche per i beni delle regioni a statuto speciale, sono soggette ad esplicito provvedi-

mento amministrativo di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela prevalente degli interessi pubblici richiamati al comma 1.”

- Ciò stante si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione del prelievo richiesto con le seguenti prescrizioni:

✓ che il prelievo avvenga nei limiti riportati dagli elaborati di progetto (circa 330 mc) e con le finalità indicate nella “Dichiarazione sull’utilizzo dei materiali estratti” (Allegato N. 14), ossia:

- ripristinare la sede naturale del corso d’acqua;
- incanalare le acque al centro del torrente;
- proteggere i terreni coltivati e comunque di proprietà privata;
- non intaccare in alcun modo gli argini del torrente;

✓ che le operazioni di prelievo del materiale litoide e di movimentazione dei mezzi meccanici non pregiudichino in alcun caso la possibilità del decorso delle acque (non devono essere realizzate piste di cantiere che costituiscano sbarramento, neppure momentaneo, alla possibilità di un sufficiente decorso delle acque);

✓ che la durata delle operazioni sia minima, al fine di ridurre gli impatti sulla fauna e sulla vegetazione provocati soprattutto dal rumore dei mezzi meccanici;

✓ che le operazioni di trasporto siano organizzate in modo da minimizzare gli impatti sulla normale circolazione della rete viaria interessata (orari, frequenza, ecc.) e comunque comunicate e concordate con le autorità competenti interessate.

- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l’art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione di un intervento di estrazione di materiale inerte nel Torrente Celone in località Creta Bianca, nel comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg), proposto dalla CER.EDIL. S.n.c., - Strada Provinciale - n. 125 - Castelluccio Valmaggiore (Fg) -, escluso dall’applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto (varianti urbanistiche, ecc.);

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limogelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 6 aprile 2006, n. 191

Procedura di valutazione impatto ambientale – Ditta Olivieri Enrico – Coltivazione cava di calcareniti. Località “Vicinale Canali” di Avetrana.

L'anno 2006 addì 6 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 27.4.05 la ditta Olivieri Enrico, sedente in Avetrana alla Via Montebianco n. 16, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA per la coltivazione della cava di calcareniti in loc. “Vicinale Canali” dell'agro di Avetrana nel NCT contraddistinta al Fg 35, particelle 61-67;
- con nota prot. n. 6181 del 13.5.05 si invitava:
 1. la ditta istante a depositare copia degli elaborati di progetto e SIA presso le altre amministrazioni interessate alla procedura ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Taranto ed il Sindaco del Comune di Avetrana ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 20.6.05 la stessa ditta Olivieri trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 2.3.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: “... omissis... La Ditta Olivieri Enrico, con sede in Avetrana (TA) alla Via Monte Bianco n° 16 ha presentato un progetto di riapertura e completamento di alcune cave abbandonate di “Tufo calcarenito” site in Loc. “Vicinale Canali” in agro di Avetrana (TA).

Le aree ricadono in un distretto estrattivo in buona parte esaurito in tempi molto precedenti all'entrata in vigore della Legge 37/85 e del successivo PRAE della Regione Puglia.

Le aree rimaste da cavare, di cui al progetto presentato dalla Ditta Olivieri, contengono spuntoni di calcarenite rossastra con inclusioni di terra rossa, che una volta veniva scartata, invece oggi, data la richiesta di mercato, riveste carattere di qualità elevata per rifiniture di esterni.

IL PROGETTO

Le cave del tipo a “fossa”, sono ubicate in località Vicinale “Canali” del Comune di Avetrana (TA) su terreni in fitto e ricadenti sulle seguenti particelle:

- n. 67 (parte) del Foglio di mappa n. 35, estesa 12.000 mq circa;
- n. 61 (parte) del Foglio di mappa n. 35 estesa 7.660 mq circa.

Una delle aree di cui alla richiesta, si trova a ridosso di alcune abitazioni periferiche del Comune di Avetrana.

Il piano di coltivazione proposto prevede la realizzazione di fronti di scavo di altezza non maggiore di mt 9 m per la particella 61 e di mt 5 per la particella 67

L'azienda opererà su un solo turno antimeridiano di lavoro di 8 ore ed in considerazione delle potenzialità produttive delle attrezzature utilizzate, prevede una capacità estrattiva, a regime, di 150 mc/giorno di materiale estratto compreso lo sfrido.

Pertanto l'attività estrattiva da iniziare sembra avere caratteristiche artigianali. Tale constatazione deriva dai seguenti dati:

- La Ditta valuta 15 giornate lavorative mensili;
- La durata dell'attività per entrambe le particelle è così valutata:
- lotto n° 1 particella n. 61 : 1.65 anni
- lotto n° 2 particella n. 67 : 1.32 anni.

Per quanto riguarda lo stato dei luoghi, oggi si presenta estremamente degradato, come si evince dalle foto allegate, pertanto il progetto di sistemazione prevede, dopo lo sbancamento degli esigui quantitativi di calcarenite, una sistemazione a verde delle aree cavate ed anche di quelle attualmente esaurite ed abbandonate.

AUTORIZZAZIONI E PARERI

Non è presente agli atti né il parere della Provincia né del Comune di Avetrana.

ANALISI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

La scelta della localizzazione risiede nella convenienza economica che l'attività estrattiva comporterà, inoltre tale allocazione si presenta progettualmente in grado di reagire positivamente ad eventuali impatti: non sono presenti, in un breve raggio di distanza, centri abitati nell'intorno, la viabilità, è in grado di smaltire il traffico degli automezzi afferenti alla futura cava, non sono rilevabili particolari caratteri di emergenza ambientale.

Non saranno richieste aperture di strade.

Secondo l'ordinamento urbanistico vigente (P.R.G.) l'area ricade in zona "E" cioè AGRICOLA. Le coltivazioni agricole sono rappresentate essenzialmente da alberi di ulivo e vigneti (cfr. Carta dell'uso del suolo), in gran parte ricavati all'interno di cave dimesse.

Per quanto riguarda i vincoli, l'area in esame ricade nell'ambito di valore più basso di tutela (ambito territoriale esteso "E") e non sono presenti nel raggio di influenza della progettata cava, zone di particolare interesse paesaggistico o ambientale.

Ad ulteriore tutela dell'ambiente nelle brevi fasi di coltivazione la Ditta predisporrà nell'area:

1. barriere frangivento costituite da alberi e da reti in nylon, lungo il lato al confine con la strada.
2. pannelli di rete in nylon a maglia fitta, removibili, da sistemare, in posizione sottovento rispetto all'area di svolgimento dell'attività,

soprattutto in caso di giornate particolarmente ventose.

3. Ai fini dell'ulteriore contenimento dell'eventuale diffusione di polveri in presenza di materiale particolarmente asciutto, non avvenendo all'interno della cava alcuna attività di frantumazione della roccia di calcarenite estratta (conci di tufo), si adotteranno gli accorgimenti di bagnare i luoghi di lavorazione e di accumulo mediante punti di innaffiamento collocati in zone strategiche.

La tipologia della cava "a fossa" produce un tipo di impatto visivo che risulta significativo solo a distanza ravvicinata, a tal proposito si ovvierà con la piantumazione, lungo tutto il perimetro della cava, di alberi autoctoni, quali l'olivo, in maniera tale da mascherare l'area all'osservatore posto lungo la viabilità vicinale prospiciente la cava.

Il progetto di recupero delle aree di cava sarà teso a mitigare i danni provocati dall'attività estrattiva di tutto il comprensorio che, attualmente si presenta come un insieme di isole e spuntoni di rocce posti in un contesto quasi del tutto cavato; entrambi i lotti, a fine coltivazione, saranno topograficamente livellati con le aree circostanti, e questo potrà permettere una reale riqualificazione, non solo delle cave in oggetto ma di tutta la zona circostante. Per questo motivo l'impatto dato dall'attività estrattiva alla geomorfologia dell'area è trascurabile ed a recupero ultimato, non avrà nessuna conseguenza dal punto di vista ambientale, se non di miglioramento della situazione attuale e di parziale ricolmamento, con reintegro dell'area nel contesto paesaggistico e agricolo.

Il recupero avverrà attraverso un rimboschimento con alberi di ulivo, leccio, carrubo, mirto e pino. Questo sarà preceduto dalla sistemazione delle rampe di accesso al fondo cava, dalla strada interpodereale, la formazione delle canalette per la raccolta delle acque meteoriche, successivamente si procederà alla posa in opera di un sottofondo di adeguato spessore di materiale drenante (0.20m) per favorire il drenaggio delle acque ed evitare impaludamenti su cui posare il terreno vegetale (0.80m) in modo da realizzare un substrato idoneo all'attecchimento delle specie suddette.

PARERE

Data la potenzialità delle attività da svolgere e la durata temporale esigua, non essendoci vincoli particolari legati alla presenza di beni di particolare interesse ambientale o paesaggistico, come si evince dalla documentazione redatta, si propone l'espressione di un parere favorevole all'attività di estrazione. Inoltre, il Comitato riteneva opportuno informare il Sindaco di Avetrana in merito all'esito favorevole di detta coltivazione di cava e di conoscere il suo parere in merito considerata la presenza di un'altra cava nella stessa zona ...omissis...";

- con nota prot. n. 4351 del 24.6.05 si informava il Sindaco di Avetrana, così come richiesto dal Comitato VIA, dell'esito favorevole della procedura e si invitava lo stesso esprimersi a riguardo;
- con nota prot. 5163/05/2504/06 del 3 marzo 2006 Sindaco di Avetrana a conferma del parere già espresso dal Comitato VIA esprimere proprio parere favorevole;
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione del la G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non

comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 2.3.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Olivieri Enrico, sedente in Avetrana alla Via Montebianco n. 16. Detti progetto e SIA riguardano la coltivazione della cava di calcareniti in loc. "Vicinale Canali" dell'agro di Avetrana nel NCT contraddistinta al Fg 35, particelle 61-67;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e, non, esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Avetrana;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

